SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2004, n. **258.**

Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 1, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 9, comma 2;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 aprile 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Competenze e nomina

1. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato: «Alto Commissario», ha competenza in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di seguito denominata: «legge», ed opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi di un apposito ufficio, secondo le disposizioni della legge e del presente regolamento.

2. L'Alto Commissario è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati.

3. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 2.

Funzioni

1. L'Alto Commissario esercita le sue funzioni nell'ambito della pubblica amministrazione. Le modalità per l'attuazione del presente regolamento nei confronti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali sono definite previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'Alto Commissario può disporre:

a) indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazioni anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni, tese ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione;

b) elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruità del quadro normativo, nonché delle eventuali misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l'evolversi dei fenomeni oggetto di esame;

c) monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.

3. Nell'espletamento delle funzioni l'Alto Commissario, oltre ad avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, può effettuare accertamenti diretti, anche mediante audizioni, redigendone apposito verbale debitamente sottoscritto, di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di privati interessati alle procedure amministrative o contabili in corso di esame; può altresì delegare specifici accertamenti a singoli funzionari delle pubbliche amministrazioni interessate.

4. Qualora sia individuato un responsabile dell'attività oggetto di accertamento, l'Alto Commissario comunica all'interessato l'avvio del procedimento. L'interessato può chiedere di essere ascoltato dall'Alto Commissario o da un dirigente o da un funzionario da lui delegato; in tale caso dell'audizione è redatto apposito verbale debitamente sottoscritto.

5. L'Alto Commissario comunica all'amministrazione interessata le proprie valutazioni circa l'attività esaminata, mettendo a disposizione gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.

6. Per le attività di cui al comma 2, lettera *c)*, e comma 4, le amministrazioni riferiscono all'Alto Commissario in merito al seguito dato alle segnalazioni.

7. La mancata risposta da parte delle amministrazioni alle richieste dell'Alto Commissario è da quest'ultimo segnalata al Procuratore della Repubblica competente per territorio, ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative di competenza.

Art. 3.

Accesso ai documenti amministrativi ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Alto Commissario accede:

a) ai documenti delle pubbliche amministrazioni, con il limite per il materiale documentale per il quale operi il segreto di Stato;

b) alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.

Art. 4.

Informativa periodica

1. L'Alto Commissario redige una relazione semestrale per il Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente l'attività svolta nel periodo di riferimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente ai Presidenti delle Camere sul contenuto delle relazioni acquisite.

Art. 5.

Obbligo di denuncia

1. L'Alto Commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, denuncia all'autorità giudiziaria i fatti di reato ed alla Corte dei conti, nei casi previsti dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile danno erariale.

2. La denuncia non determina la sospensione dell'attività di competenza dell'Alto Commissario.

3. Qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti, l'Alto Commissario trasmette apposita relazione informativa alle rispettive amministrazioni, specificando gli eventuali profili di rilievo disciplinare.

Art. 6.

Strutture di supporto

1. Nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Alto Commissario si avvale del supporto:

a) di un Vice Commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie professionali di cui all'articolo 1, comma 2, il quale svolge le funzioni delegate dall'Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; l'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;

b) di un dirigente di prima fascia, delle amministrazioni dello Stato ed equiparate, con l'incarico di direttore dell'Ufficio dell'Alto Commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, ed al quale sono conferite funzioni di coordinamento della struttura; l'incarico ha durata quinquennale e non è rinnovabile;

c) di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con particolare riferimento a portatori di una specifica qualificazione professionale informatica ed amministrativa;

d) dei consulenti ed esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed assegnati al suo ufficio.

2. Il contingente di personale che può essere assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Spese di funzionamento

1. I costi per il personale e per le spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto Commissario sono contenuti nei limiti previsti dalla legge e, per quanto di competenza, sono sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

2. All'Alto Commissario compete un'indennità di funzione, l'importo della quale non può eccedere il totale del trattamento economico base del Presidente di sezione delle Corte di cassazione, aumentato fino alla metà. Al Vice Commissario è attribuita una indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità attribuita all'Alto Commissario; al direttore dell'Ufficio compete la retribuzione prevista per la posizione di capo dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il rendiconto consuntivo della gestione è soggetto al controllo annuale della Corte dei conti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 256

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).».

— Il testo dell'art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) è il seguente:

«Art. 1. (Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).

1. È istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

4. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;

d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

f) obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;

g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

— Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente».

Note all'articolato:

Note all'art. 1:

— Per il titolo della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si rinvia alle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.) è il seguente:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.), si rinvia alle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), si rinvia alle note alle premesse.

04G0288

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2004.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici, verificatisi il giorno 17 settembre 2003, nel territorio delle province di Siracusa e Catania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania;

Viste le richieste rispettivamente del 9 settembre 2004 del Prefetto di Siracusa e del 29 settembre 2004 del Prefetto di Catania, inerenti alla necessità di differire il termine sopra citato;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi predisposti dai sopra citati Prefetti - Commissari delegati finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota dell'8 ottobre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 marzo 2005, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Siracusa e Catania colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 17 settembre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A10376

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agrozootecnica Alta Valle Scrivia a r.l.», in Savignone.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti, senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visti i decreti ministeriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Agrozootecnica Alta Valle Scrivia a r.l.», con sede in Savignone (Genova), via Guldrà n. 8, costituita per rogito notaio Castiglione Armando in data 5 settembre 1979, repertorio n. 28785, registro delle imprese n. 34553, codice fiscale e/o partita iva: 01106510108.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 settembre 2004

Il dirigente: PASCARELLA

04A10347

DECRETO 8 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Fra il personale del Ministero delle finanze e familiari a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai DD.MM. 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

Nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Fra il personale del Ministero delle finanze e familiari a r.l.» con sede in Milano, corso Matteotti n. 8;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politicie sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione — Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 30 dicembre 2002 relativo alla società cooperativa «Fra il Personale del Ministero delle Finanze e Familiari a r.l.» con sede in Milano, corso Matteotti n. 8, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1993, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci d'esercizio dopo quello al 31 dicembre 1993);

Decreta:

La società cooperativa «Fra il personale del Ministero delle finanze e familiari a r.l.» sede legale in Milano, corso Matteotti n. 8, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Erba di Monza.

In data 4 aprile 1990, repertorio n. 284940, racc. 13552, BUSC n. 14064/249900, codice fiscale n. 10346301541, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septies-decies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1993, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10218

DECRETO 8 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Corbicar Piccola società cooperativa a r.l.», in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codicie civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Aquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop.va di produzione e lavoro «Corbicar Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Latina, costituita per rogito notaio Andrea Nicotra in data 7 febbraio 1989, repertorio n. 30872, BUSC n. 2799/240383, codice fiscale n. 01429800590.

Latina, 8 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A10219

DECRETO 13 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Pollice Verde a r.l.», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 4 maggio 2004, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dai citati articoli 2544 e 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi degli articoli 2544 e 2545-*septiesdecies* del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Piccola società cooperativa Pollice Verde a r.l.», con sede in Vibo Valentia; corso Vittorio Emanuele III n. 112, costituita per rogito del notaio Beatrice Romano in Vibo Valentia, n. repertorio 17602 in data 16 luglio 1999, posizione BUSC n. 3315/304935, registro delle società n. 153942 presso la Camera di commercio di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 13 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A10348

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2004.

Autorizzazione al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - Sede di Latina», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 27 settembre 2004 dal laboratorio «ARPA — Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio — Sede di Latina», ubicato in Latina, via A. Serpieri n. 3, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2004, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA — European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio «ARPA — Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio — Sede di Latina», ubicato in Latina, via A. Serpieri n. 3, nella persona del responsabile prof. Giancarlo Ortaggi, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Analisi aspettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE n. 2568 All. IX dell'11 luglio 1991 + Reg. CEE 183/93
Determinazione dell'acidità	Reg. CEE n. 2568 All. II dell'11 luglio 1991 + Reg. CEE 183/93

04A10216

DECRETO 29 settembre 2004.

Autorizzazione al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - Sede di Roma», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 27 settembre 2004 dal laboratorio «ARPA — Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio — Sede di Roma», ubicato in Roma, via Saredo n. 52, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2004, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA — European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio «ARPA — Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio — Sede di Roma», ubicato in Roma, via Saredo n. 52, nella persona del responsabile prof. Giancarlo Ortaggi, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Numero di perossidi	Regolamento CEE n. 2568/91 Allegato III
Determinazione degli acidigrassi liberi	Reg. CEE n. 2568/91 Allegato II
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. (CEE) n. 2568 all. X A 1991 + Reg. (CEE) n. 72 all. VI sez. II 4 1977 + Reg. 1429 (1992)

04A10217

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Cascina Redentore a responsabilità limitata», in Treviglio, e nomina della terna commissariale.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 dicembre 2002 e dei successivi accertamenti in data 30 gennaio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sottoindicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cascina Redentore a responsabilità limitata», con sede in Treviglio (Bergamo), codice fiscale n. 00788860161, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* codice civile e i signori:

rag. Massimo Monzani, nato a Osio Sotto (Bergamo) il 21 giugno 1954, domiciliato in Osio Sopra (Bergamo), via Fermi n. 28;

avv. Luca Pompei, nato a Roma il 19 ottobre 1974, domiciliato in Milano, via Silvio Pellico n. 12;

avv. Alberto Predieri, nato a Ivrea (Torino) il 16 dicembre 1969, domiciliato in Milano, c.so Garibaldi n. 121,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

p. *Il Ministro:* GALATI

04A10220

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilcoop. Sambuca - Società cooperativa edificatrice a r.l.», in liquidazione, in Tavarnelle Val di Pesa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sottoindicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Edilcoop. Sambuca società cooperativa edificatrice a r.l. in liquidazione, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), codice fiscale n. 01574120489, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Claudio Ciardella nato a Firenze il 24 marzo 1975, domiciliato in Firenze, via delle Masse n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il sottosegretario di Stato: GALATI

04A10222

DECRETO 29 settembre 2004.

Nomina del collegio commissariale della S.p.a. «Cirio immobiliare», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 10 ottobre 2003 con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione per la Cirio Del Monte Italia S.p.a. e conseguentemente per la Cirio Holding S.p.a., la Cirio Finanziaria in liquidazione S.p.a. e la Cirio Del Monte N.V.;

Visti i decreti in data 14 ottobre e 18 novembre 2003, con i quali sono nominati rispettivamente i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nelle procedure sopracitate;

Vista la nota in data 19 gennaio 2004 con la quale il Ministro delle attività produttive, nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di insolvenza della Cirio Immobiliare S.p.a., ha designato i commissari giudiziali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999;

Preso atto della sentenza in data 13-14 maggio 2004 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'insolvenza della Cirio Immobiliare S.p.a. e la ha contestualmente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria aperta nei confronti della Cirio Del Monte S.p.a. (procedura madre);

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria della impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visti gli articoli 38 e 45 del decreto legislativo n. 270/1999 che attribuiscono al Ministro dell'industria la nomina rispettivamente del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di dover formalizzare la nomina degli organi della procedura sopracitata;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Cirio Immobiliare S.p.a. sono nominati commissari i signori prof. avv. Attilio Zimatore, nato a Catanzaro il 21 febbraio 1955; prof. Luigi Farenga, nato a Roma il 18 gennaio 1954 e dott. Mario Resca, nato a Ferrara il 21 dicembre 1945, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto 18 novembre 2003 per la Cirio Del Monte Italia S.p.a.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A10221

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 11 ottobre 2004.

Rettifica del decreto 31 maggio 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAI.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410:

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 16358 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'INPDAI dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 2578/PR del 30 aprile 2002;

Visto l'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che dispone la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e il trasferimento delle relative strutture e funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi con effetto dal 1º gennaio 2003;

Visto il decreto n. 44808 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 25 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2003, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto 31 maggio 2002;

Visto il decreto n. 11310 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1º aprile 2004, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto 31 maggio 2002;

Viste le note n. 30005150 del 3 agosto 2004 e n. 30005450 del 28 settembre 2004, con le quali l'INPS ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 16358 del 31 maggio 2002 nonché attestato che le stesse attengono esclusivamente a mere rettifiche di identificativi catastali;

Visto l'art. 6 del decreto dirienziale n. 16358 del 31 maggio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 16358 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 lulio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* del decreto n. 16358 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002, è modificato come segue:

«L'immobile sito in Milano - via Neera n. 25/3 - stab. 583 - foglio 580 di cui alla pagina 77 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002, è identificato oltre che dalla particella 315 anche dalla particella 322;

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 11 ottobre 2004

Il direttore: SPITZ

04A10315

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 8 ottobre 2004, n. **1253707.**

Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico - articolo 103, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e integrazioni di cui all'articolo 21, comma 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Alle imprese interessate

Ai consorzi d'imprese

Alle associazioni imprenditoriali

Con circolare del 10 aprile 2001, n. 900379, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni è stato emanato il primo bando per la concessione e la liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta previste dai commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico. I commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedono la concessione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico.

Con circolare del 10 dicembre 2002 n. 900501, pubblicata nel supplemento ordinario n. 239 della *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni sono state emanate le disposizioni relative al secondo bando per la concessione e la liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta previste dai commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico.

A seguito delle risultanze emerse in sede d'istruttoria delle domande nonché nel corso della concessione delle agevolazioni ai progetti presentati con i predetti bandi si rende necessario emanare la presente circolare che detta le disposizioni per le incentivazioni da concedere con un terzo bando; nel prosieguo ci si riferirà alla presente circolare con il termine «bando».

I compiti del Gestore M.C.C. S.p.a. (in conformità alla convenzione stipulata il 27 luglio 2001 con il Ministero delle attività produttive ed ai successivi atti aggiuntivi alla convenzione stipulati il 27 maggio 2003 e il 27 luglio 2004), risultano nella raccolta delle domande delle imprese candidate nonché tutte le fasi procedimentali relative all'esame ed all'istruttoria dei progetti presentati fino alla notifica del provvedimento concessivo, nonché le successive attività di liquidazione, di controllo e di monitoraggio, nello spirito di conseguire efficienza organizzativa e maggiore celerità possibile nella trattazione delle istanze.

Sono parte sostanziale ed integrante del presente bando le disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti *de-minimis*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001 e disponibile sul sito internet del Ministero (www.minindustria.it) ovvero del Gestore (www.mcc.it).

1. *Presentazione delle istanze.*

1.1. Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono predisposte e presentate, per ciascun progetto d'investimento orientato allo sviluppo delle attività di commercio elettronico, da un soggetto promotore, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti all'iniziativa e candidate agli aiuti, ovvero anche direttamente da una singola impresa. Nel seguito si farà riferimento al soggetto che presenta l'istanza ai sensi del presente comma con la dizione «soggetto promotore», anche in caso di singola impresa.

1.2. Nello svolgimento del procedimento amministrativo, il soggetto promotore sviluppa la maggior parte dei rapporti con il Gestore per conto delle imprese beneficiarie. La figura del promotore è rivestita da imprese titolari di partita IVA, individuali o societarie, anche aventi forma di cooperative, consorzi e società consortili, società consortili miste tra imprese industriali, commerciali e di servizi, consorzi di sviluppo industriale, centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, associazioni imprenditoriali di categoria a carattere territoriale o nazionale iscritte al repertorio economico e amministrativo delle Camere di commercio.

1.3. Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese titolari di partita IVA, individuali o societarie, anche aventi forma di cooperative, consorzi e società consortili, società consortili miste tra imprese industriali, commerciali e di servizi, consorzi di sviluppo industriale centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, nel seguito chiamate: «imprese», con la sola eccezione di quelle operanti nei settori per i quali non è applicabile la disciplina «*de minimis*» ai sensi dei vigenti orientamenti UE in materia di aiuti di Stato, elencati nell'allegato 1 al presente bando.

1.4. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di sottoscrizione della dichiarazione-domanda di prenotazione o di fruizione, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata.

1.5. La domanda di cui all'allegato 2 e 2-*bis* dovrà essere redatta e inviata al Gestore mediante l'apposito tool applicativo disponibile sul sito internet del Gestore stesso (www.MCC.it) e sarà relativa ad un unico progetto d'investimento. Contestualmente all'invio telematico, la domanda, stampata mediante il suddetto tool applicativo, dovrà essere presentata in bollo, secondo la tariffa vigente, al Gestore stesso e sarà sottoscritta con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella parte che attesta l'aderenza a tutte le condizioni di legge e del presente bando, dal legale rappresentante del soggetto promotore.

1.6. La dichiarazione-domanda è composta da una parte generale che identifica il soggetto promotore e da una scheda tecnica illustrante il progetto d'investimento (vedi allegato 4), con l'indicazione dell'impresa ovvero di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti le agevolazioni. Per ciascuna delle imprese dell'aggregazione, ovvero per l'impresa che si presenta singolarmente, è altresì allegata una scheda impresa (nel seguito chiamata: «scheda») in bollo (allegato 3), avente ugualmente forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante, con la quale viene attestata, per la propria parte, l'aderenza dei fatti e delle circostanze determinanti l'intervento agevolativo alle previsioni della legge e del presente bando e l'ammontare dei costi del progetto di pertinenza dell'impresa.

1.7. Alla dichiarazione-domanda deve essere allegata dal soggetto promotore una relazione di progetto relativa all'iniziativa delle imprese richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità, gli obiettivi, i tempi di realizzazione e di messa a regime, con l'indicazione dei risultati economici attesi. A pena d'esclusione, l'istanza può essere presentata soltanto se completa di tutti gli allegati, con particolare riferimento alla presenza della relazione sopra indicata e delle schede-dichiarazione delle imprese richiedenti.

1.8. La dichiarazione-domanda in originale, corredata degli allegati di cui ai precedenti punti 1.5, 1.6 e 1.7 deve essere presentata al Gestore presso la sua sede legale sita in via Piemonte n. 51 - 00187 Roma, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro e non oltre il novantesimo giorno successivo a detta pubblicazione; la stessa deve essere anticipata, obbligatoriamente, pena la nullità della domanda medesima, per via telematica.

2. *Progetti e spese ammissibili.*

2.1. Il progetto d'investimento, che in caso di aggregazione deve riguardare tutte le imprese partecipanti, come esposto in sede di domanda di agevolazione, deve mirare allo sviluppo per via elettronica delle transazioni che le imprese richiedenti effettuano tra di loro ovvero nei confronti di altre imprese, nonché dei consumatori finali, nei mercati interni o esteri.

2.2. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle sostenute in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* e, per ogni singola impresa partecipante al progetto, non potranno essere inferiori ad euro 30.000,00.

Le spese ammissibili per le suddette attività sono quelle sostenute per l'acquisizione di:

a) spese per hardware nel limite del 10% del costo totale del progetto;

b) spese per software per tiratura ai fini della realizzazione del progetto;

c) consulenze specialistiche per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita via internet (ad esempio applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-

to-business, etc.) e per l'integrazione di questa con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);

d) costi di marketing nel limite del 30% del costo totale del progetto, più propriamente quelli relativi all'aumento di visibilità dell'offerta on-line: creazione e registrazione di marchi, search advertising, banner, comparatori di prezzo, etc.;

e) formazione del personale e spese per e-learning ovvero formazione per la gestione in house dei processi di sviluppo, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma tecnologica nel limite del 20% del costo totale del progetto.

Ogni progetto deve prevedere spese di cui alle precedenti lettere *d)* ed *e)* nei limiti indicati.

Tutte le spese devono essere debitamente fatturate secondo le vigenti disposizioni in materia tributaria. Nel caso di progetti già parzialmente realizzati, sono ammissibili soltanto i costi che si riferiscono a spese che le imprese devono ancora sostenere alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente bando; non sono agevolabili fatture di acquisto di beni e servizi di cui siano avvenuti pagamenti, anche in misura parziale, prima della data di pubblicazione del presente bando in *Gazzetta Ufficiale*. Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, spese notarili e legali, interessi ed oneri accessori con eccezione delle spese per imballo, trasporto, monitoraggio e collaudo.

2.3. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per l'acquisto diretto di beni nuovi di fabbrica e di servizi, nonché le spese per l'acquisizione tramite leasing ovvero acquisti a rate ai sensi dell'art. 1523 del codice civile; possono, inoltre, essere agevolati i canoni per l'affitto di hardware e software; le spese di locazione finanziaria nonché le spese per acquisto a rate sono agevolabili quando la durata del contratto di locazione o di acquisto a rate non è superiore a tre anni dalla data dei relativi contratti. Sono ammissibili alle agevolazioni le dotazioni interne alle singole imprese per un importo che non ecceda euro 15.000,00 e sempre che i beni/servizi vengano destinati in via esclusiva o prevalente all'utilizzazione nell'ambito del progetto.

2.4. L'hardware deve possedere il requisito di «nuova fabbricazione».

2.5. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando sono revocate qualora l'impresa benefici di qualsiasi altra agevolazione pubblica, anche in forma di *de-minimis*, riguardante gli stessi beni e servizi. È consentito il cumulo delle agevolazioni, nel limite di 100.000,00 euro, qualora ne ricorrano le condizioni, con l'utilizzo della garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia istituita con l'art. 1 del decreto 15 giugno 2004, presso M.C.C. S.p.a.

3. *Entità delle agevolazioni.*

3.1. Il credito d'imposta concedibile sul progetto ammesso alle agevolazioni è pari al 50% delle spese agevolabili previste da ciascuna impresa partecipante, tenuto conto della regola del *de-minimis*. Si ricorda che la normativa del *de-minimis* prevede che l'importo complessivo degli aiuti pubblici ad una medesima impresa non può superare il limite di euro 100.000,00 per un periodo di tre anni. Detto limite può essere raggiunto anche tramite altre forme di sovvenzione pubbliche percepite dallo stesso soggetto su diverse tipologie di investimento nell'ambito del sopracitato periodo di tre anni.

4. *Modalità e procedure per la prenotazione delle agevolazioni.*

4.1. Il presente bando si conclude con la formulazione di una graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni e si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4.2. Ai fini della determinazione della graduatoria si terrà conto della seguente formula:

$$x \text{ (risultato della formula)} = b + \frac{c*e}{(a+d)}$$

dove per *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* si intendono le voci di spesa ammissibili di cui al precedente paragrafo 2.2.

4.3. Il punteggio che ciascun progetto consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria è ottenuto moltiplicando il risultato della formula di cui al precedente punto 4.2 per un coefficiente di merito, ottenuto sommando i valori percentuali che qui di seguito si riportano, qualora ne ricorrano le indicate caratteristiche:

Coefficiente di merito	
1. Start-up	
L'azienda non svolge attività di commercio elettronico e l'investimento è funzionale all'inizio di tale attività. *Premialità:*	0,08
2. Aggregazione di Imprese	
Aggregazioni da 2 a 5 imprese *Premialità:*	0,05
Aggregazioni da 6 a 10 imprese *Premialità:*	0,10
Aggregazioni di oltre 10 imprese *Premialità:*	0,15
3. Infrastruttura tecnologica (cumulabili): Il programma di investimento prevede l'integrazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita via internet (applicazioni di eCommerce, applicazioni B2B ove previste) con:	
3.1 Integrazione con l'applicazione di Gestione del Magazzino *Premialità:*	0,20
3.2 Integrazione con l'applicazione di Gestione Amministrazione *Premialità:*	0,10
3.3 Integrazione con applicativi avanzati (es. Customer Relationship Management, Business Intelligence) *Premialità:*	0,05
3.4 Integrazione con i partner commerciali (fornitori merci e/o Servizi Logistici) *Premialità:*	0,10
4. Sito eCommerce (cumulabili): il programma di investimento prevede le seguenti caratteristiche del sito eCommerce:	
4.1 Motore di Ricerca interno *Premialità:*	0,05
4.2 Identificazione Utente *Premialità:*	0,10
4.3 Personalizzazione Contenuti *Premialità:*	0,10
4.4 Versioni del sito in almeno un'altra lingua oltre l'italiano ovvero l'utilizzo di più valute *Premialità:*	0,05
4.5 Autenticazione dell'identità del sito ovvero autenticazione della Società o della Organizzazione che possiede e gestisce il sito ovvero crittazione delle informazioni grazie al protocollo SSL (Secure Sockets Layer) *Premialità:*	0,05
Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni di cui ai punti precedenti	0,02

4.4. Il Gestore effettua le verifiche di compatibilità con la normativa applicabile e previa verifica della regolarità formale delle domande e degli allegati, di cui ai precedenti punti 1.5, 1.6 e 1.7, trasmette al Ministero delle attività produttive la graduatoria dei progetti ammissibili di cui alle dichiarazioni-domanda

entro novanta giorni dalla data di chiusura del bando. Il Ministero approva con decreto la graduatoria trasmessa dal Gestore e sulla base delle risorse disponibili concede le agevolazioni. La prenotazione delle agevolazioni avviene sulla base della miglior posizione assunta dai progetti in graduatoria (per «migliore posizione» s'intende quella con il punteggio più alto), così come risultante dall'applicazione del punteggio di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3, seguendo l'ordine decrescente dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Nel caso in cui le risorse residuali non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno per progetti con identica e utile collocazione in graduatoria, si procede all'assegnazione di tali residue risorse riconoscendo priorità ai progetti che, a parità di punteggio, presentino un maggiore importo degli investimenti considerati ammissibili a seguito dell'istruttoria svolta dal Gestore in fase di prenotazione delle risorse. Alla posizione estratta che determina l'esaurimento dei fondi a ciò destinati viene riconosciuta l'agevolazione nel limite delle disponibilità delle risorse residue.

4.5. Qualora la domanda sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, ovvero sia collocata in graduatoria in posizione non utile a beneficiare delle risorse per la prenotazione dell'agevolazione, il Ministero delle attività produttive, su comunicazione del Gestore, rende noto entro centoventi giorni dal termine di chiusura del bando il diniego all'intervento al soggetto promotore. Sono, inoltre, motivi di esclusione dalla prenotazione delle agevolazioni:

a) la mancata risposta ai quesiti riportati dei punti evidenziati in nota negli allegati 2, 2-*bis* e 4 nonché il mancato invio con la domanda della scheda tecnica e relazione di progetto di cui ai precedenti punti 1.6 ed 1.7;

b) la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dal Gestore e/o dal Ministero;

5. *Modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni.*

5.1. Nel limite massimo di dodici mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse, il progetto deve essere totalmente completato, intendendosi per tale l'integrale fornitura, messa in esercizio dei beni e servizi ammessi all'agevolazione ed effettuati i relativi pagamenti. Si considerano ammissibili all'intervento:

a) beni materiali: quando sono interamente fatturati, consegnati e installati;

b) beni immateriali, servizi e consulenza: quando siano «consegnati», condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto, fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo.

Per quanto concerne il pagamento, occorre tenere presente che:

1) nel caso di acquisizione diretta il pagamento deve essere completo a copertura dell'intero importo fatturato e dell'IVA;

2) nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria ovvero di acquisizione ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, qualora l'impresa abbia sostenuto pagamenti in misura non inferiore all'agevolazione spettante su detti beni, la spesa ammissibile ai benefici è costituita dal costo imponibile dei beni; qualora l'impresa abbia sostenuto pagamenti in misura inferiore all'agevolazione spettante su detti beni, la spesa ammissibile ai benefici è costituita dai canoni ovvero dalle rate pagate alla data termine di realizzazione del progetto.

5.2. Nel caso di hardware e software presi in affitto è condizione necessaria che il relativo contratto sia stipulato o rinnovato in data successiva a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente circolare, con durata non inferiore a tre anni. La spesa agevolabile è costituita dai canoni di affitto relativi a tre anni; qualora l'impresa abbia sostenuto pagamenti in misura inferiore all'agevolazione spettante su detti beni, la spesa ammissibile ai benefici è costituita dai canoni pagati alla data termine di realizzazione del progetto.

5.3. Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta estera, il controvalore è ottenuto sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario tramite il quale viene eseguita la transazione, nel giorno di effettivo pagamento; il cambio deve essere comunque indicato sulla contabile bancaria ovvero su analogo supporto probante da conservare per i controlli del caso. Sono esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni.

5.4. In ogni caso il soggetto promotore è tenuto a presentare entro e non oltre tre mesi dalla data termine del progetto alla sede legale del Gestore la dichiarazione-domanda per la fruizione delle agevolazioni con allegata la scheda o le schede in caso di aggregazione d'imprese, nonché la relazione e la perizia giurata di cui al successivo punto 5.6. Allo scadere dei tre mesi qualora il soggetto promotore non abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione il Gestore propone la revoca dell'agevolazione al Ministero il quale procede all'emanazione del conseguente decreto.

5.5. La dichiarazione-domanda di fruizione delle agevolazioni così come le schede delle imprese devono essere redatte e sottoscritte, con modalità del tutto analoghe a quelle previste per la domanda di prenotazione delle agevolazioni, secondo gli schemi obbligatori riportati rispettivamente negli allegati 5, 5-*bis* e 6 al presente bando. Anche per la fase di fruizione, il

Gestore e/o il Ministero renderà disponibili i moduli per consentire una agevole e spedita trattazione delle informazioni.

5.6. Alla dichiarazione-domanda di fruizione deve essere allegata copia della documentazione contabile comprovante l'investimento realizzato, una relazione che indichi i tempi di messa a regime ed i risultati economici attesi, nonché una perizia giurata asseverata in cancelleria (allegato 7) resa da professionista, estraneo all'impresa, iscritto ad un albo professionale, attestante la coerenza tecnico-economica del progetto e la piena funzionalità dello stesso, sia per quanto riguarda la realizzazione degli investimenti, che per l'esercizio delle attività di commercio elettronico e/o di collegamento telematico tra le imprese che partecipano al progetto.

5.7. Previa verifica del Gestore, circa la regolarità formale della dichiarazione-domanda di fruizione, è disposta la liquidazione dell'agevolazione, in unica soluzione, nel limite delle risorse prenotate.

5.8. Nell'ambito del medesimo progetto possono essere autorizzate dal Ministero, a seguito dell'istruttoria svolta dal Gestore, rideterminazioni degli importi spettanti a ciascuna delle imprese, a fronte sia di variazioni in corso d'opera della ripartizione dei costi da ciascuna sostenuti nonché variazioni del numero di imprese partecipanti alla realizzazione del progetto ovvero possono essere ammessi subentri al posto delle imprese originarie fra i componenti l'aggregazione, purché le variazioni non diano luogo al superamento degli importi totali prenotati per l'intero progetto e nel rispetto della regola del *de-minimis*; possono essere altresì autorizzate variazioni nelle voci di spesa purché rientranti tra quelle agevolabili e tali da non alterare la natura del progetto finalizzato allo sviluppo delle attività del commercio elettronico e/o di collegamento telematico tra le imprese che partecipano al progetto.

5.9. In sede di fruizione delle risorse il Gestore ridetermina il punteggio spettante a ciascun progetto tenuto conto delle eventuali variazioni intervenute. Nel caso in cui tale punteggio rideterminato, tenuto conto dell'importo dell'investimento ammissibile, collochi il progetto in posizione inferiore all'ultimo progetto che ha ottenuto la concessione del credito d'imposta è revocata l'agevolazione.

5.10. Eventuali variazioni in aumento del numero delle imprese partecipanti alla realizzazione del progetto non sono prese in considerazione ai fini della rideterminazione del punteggio.

5.11. I beni e servizi oggetto di intervento devono essere mantenuti, in effettive condizioni di esercizio per le attività per le quali sono stati concessi i benefici, per almeno un triennio decorrente dalla data di invio della dichiarazione-domanda di fruizione delle risorse.

5.12. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante beni e servizi per i quali è stata chiesta e ottenuta l'agevolazione, deve essere riportata, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: «Bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 103, commi 5 e 6 della legge n. 388/2000». La fattura che, a seguito di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non sarà considerata valida e determinerà la revoca della corrispondente agevolazione.

6. *Ispezioni e revoche.*

6.1. Il Gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle agevolazioni ad effettuare ispezioni a campione sulle imprese beneficiarie per verificare la corrispondenza degli elementi esposti e sulla base dei quali sono state messe a disposizione le agevolazioni. A tal fine, le imprese beneficiarie si obbligano a mantenere e mettere a disposizione del Gestore o del Ministero la documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

6.2. Il Ministero può disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli effettuati dal Gestore, nel termine di cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

6.3. Per la revoca delle agevolazioni e per il conseguente recupero delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

6.4. Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà disponibile anche attraverso il sito internet www.minindustria.it

Roma, 8 ottobre 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

SETTORI ESCLUSI AI SENSI
DELLA NORMATIVA *DE-MINIMIS*

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, la normativa *de-minimis* non si applica:

a) al settore dei trasporti e delle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo dell'Unione europea;

b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

MODULO DI DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE[1]
(da compilare in duplice copia)

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE CONCESSIONARIO
DATA CONSEGNA ....
Posizione N. ....

Spett.le Ministero delle Attività Produttive per il tramite del
Gestore Concessionario
MCC Spa – Capitalia Gruppo Bancario
Via Piemonte n 51
00187 ROMA RM

bollo

Ai fini della prenotazione delle risorse per l'accesso alle agevolazioni di cui sopra, il sottoscritto

....
(Cognome) (Nome)

nella qualità di .... ☐ del "soggetto promotore" ☐ dell'impresa richiedente
(legale rappresentante o procuratore speciale) *(Barrare il caso che ricorre)*

di seguito indicato/a:

DICHIARA

A) DATI: ☐ SUL SOGGETTO PROMOTORE ☐ SULL'IMPRESA RICHIEDENTE
(Barrare il caso che ricorre)

N. di iscrizione registro imprese ....Sigla provincia.........................

A1) – Denominazione ....

A2) – Forma giuridica ....

A3) – Sede legale

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

A4) – Conto fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Partita IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

A5)- Referente: *(nominativo)* ....*(tel.)*.......................................

A6) – Telefono .... Telefax .... E-mail ....

A7) – *(compilare solo nel caso di domanda presentata da una unica impresa)* Dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni:

piccola ☐ media ☐ grande ☐

Numero dipendenti: ....Fatturato ultimo esercizio *(precisare anno ed importo)*................../............................

[1] Il presente modulo, nel caso di domanda presentato da una singola impresa, vale anche come scheda-impresa.
NON APPORTARE CANCELLAZIONI, ABRASIONI O MODIFICHE DI ALCUN TIPO AL TESTO. In caso contrario, la domanda non sarà considerata valida.

A8) –Numero e dimensione delle imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti le agevolazioni [2] (indicare il numero nel rispettivo riquadro) *(compilare solo nel caso di domanda presentata dal soggetto promotore per conto di più imprese)*

piccole ☐ medie ☐ grandi ☐

A9) – *(nel caso di domanda presentata da una unica impresa)* Unità locale interessata dall'investimento:

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

A10) - *(nel caso di domanda presentata dal soggetto promotore per conto di più imprese)* Sede principale di localizzazione delle immobilizzazioni tecniche in progetto:

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

A11) - *(nel caso di domanda presentata dal soggetto promotore per conto di più imprese)* Ruolo ed attività svolta dal soggetto promotore nell'ambito del progetto presentato per le agevolazioni: *descrizione sintetica delle attività in conseguenza degli investimenti di cui alla presente domanda:*

....

....

A12) – *(compilare solo nel caso di domanda presentata da una unica impresa)* Codice dell'attività:

a) per attività rientrante nelle sezioni della classificazione ISTAT[3] ☐☐☐☐☐ (codice ISTAT 91)

b) Altro : (indicare) ....

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B1) – Descrizione sintetica del programma d'investimento;

....

....

....

....

....

....

B2) *(nel caso di domanda presentata da una unica impresa)* - L'impresa già svolge attività di "e-commerce":

☐ SI NO ☐

B3) *(nel caso di domanda presentata da una unica impresa)* - Descrizione delle attività attese dal progetto di "e-commerce";

....

....

....

[2] Deve essere riportato in allegato (all. 2 bis) l'elenco completo di tali imprese, con le schede-domanda individuali

[3] Indicare la classificazione 1991, salvo nuova classificazione ISTAT risultante dall'iscrizione presso la CCIAA.

B4) Costi del progetto di investimento **Costi**

- **a)** Spese per hardware nel limite del 10% del costo totale del progetto ....
- **b)** Spese per software per tiratura ai fini della realizzazione del progetto ....
- **c)** Consulenze specialistiche per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicativo E-Commerce e per l'integrazione di questo con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM)- ....
- **d)** Costi di marketing nel limite del 30% del costo totale del progetto, più propriamente quelli relativi all'aumento della visibilità dell'offerta on-line: creazione e registrazione di marchi, search advertising, banner, comparatori di prezzo, etc. ....
- **e)** Formazione del personale e spese per e-learning ovvero formazione per la gestione in house dei processi di sviluppo, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma tecnologica nel limite del 20% del costo totale del progetto ....

TOTALE COSTI ....

B5) 1. Tempi per la realizzazione del progetto: N. Mesi [ ]

2. Data prevista per l'entrata a regime del progetto: ..../..............
(mese) *(anno)*

B6) – *(nel caso di domanda presentata da una unica impresa)* Altre agevolazioni eventualmente richieste e/o concesse a titolo de-minimis, per le quali è d'obbligo il rispetto dell'importo massimo delle agevolazioni nel triennio:

Legge o normativa	Ente gestore	Data della domanda	Data della concessione	Importo delle agevolazioni
			Totale	

B7) – Ai fini della determinazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti indicatori;

Si No
(barrare il caso che ricorre)

		Si	No
1	Integrazione con l'applicazione di Gestione del Magazzino		
2	Integrazione con l'applicazione di Gestione Amministrazione		
3	Integrazione con l'applicazione di Gestione Servizi Logistici		
4	Integrazione con applicativi avanzati (es. Customer Relationship Management, Business Intelligence)		
5	Motore di Ricerca interno		
6	Identificazione Utente		
7	Personalizzazione Contenuti		
8	a) Per aggregazioni da 2 a 5 imprese, b) Per aggregazioni da 6 a 10 imprese, c) Per aggregazioni da 11 imprese e oltre		
9	Per programmi d'investimento che prevedano versioni del sito e-Commerce in almeno un'altra lingua oltre all'italiano ovvero l'utilizzo di più valute;		
10	Qualora il progetto preveda l'autenticazione dell'identità del sito ovvero l'autenticazione della Società o della Organizzazione che possiede e gestisce il sito ovvero la crittazione delle informazioni grazie al protocollo SSL (Secure Sockets Layer);		
11	Qualora non si effettui commercio elettronico		
12	Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni di cui ai punti precedenti		

Il sottoscritto DICHIARA inoltre:

- di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che gli investimenti presentati per le agevolazioni godono di tutti i requisiti fissati per l'accesso agli interventi;
- di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi investimenti;
- di essere a conoscenza del fatto che gli investimenti di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche.

Il sottoscritto DICHIARA infine:

C1) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione-domanda:
- i beni ed i servizi esposti per le agevolazioni sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile;
- i beni sono di nuova fabbricazione;
- per quanto riguarda le acquisizioni immateriali, i contratti contengono o conterranno dettagliati riferimenti per l'individuazione della natura e delle finalità delle prestazioni e che, successivamente alla effettuazione degli investimenti sarà possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni che ne determinano l'accesso agli interventi;
- i macchinari e gli impianti sono conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
- i beni e servizi sono finalizzati e funzionali all'attività dichiarata al punto A11);
-i beni e servizi possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati ed in relazione alle attività previste dalla legge;

C2) che i beni e servizi non sono stati consegnati, ovvero completati o parzialmente realizzati, a qualsiasi titolo, anteriormente alla data di pubblicazione in GURI;

C3) che i costi dei beni oggetto della dichiarazione-domanda sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori con eccezione delle spese per imballo trasporto, monitoraggio e collaudo, di essere inoltre a conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta;

C4) di essere a conoscenza che i costi per i beni/servizi relativi alle dotazioni interne delle singole imprese sono ammissibili per un importo non superiore a 15.000 Euro e sempre che i beni vengano destinati in via esclusiva o prevalente all'utilizzazione nell'ambito del progetto;

C5) di essere a conoscenza che non sono ammessi pagamenti regolati per contanti;

C6) che il soggetto rappresentato è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

C7) che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A7) e A8) sono state rese sulla base delle definizioni di piccola e media impresa previste dai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18/9/97 (GURI n. 229/97) e del 27/10/97 (GURI. n. 266/97) e che si è in condizione di comprovare le circostanze che determinano la classificazione;

C8) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le condizioni, limitazioni e divieti comunitari, in particolare relativamente alla regola de-minimis, e che il suddetto programma di investimenti e le attività esercitate dalle imprese interessate presentano i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibili con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi;

C9) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

NB: In caso di mancata compilazione di tutti i campi previsti dal presente modulo di prenotazione risorse si produrrà, ai sensi del disposto di cui al punto 4.5 a) della Circolare, l'esclusione della domanda dalla prenotazione delle risorse.

Data ....
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)

....
(timbro e firma)

Allegati alla presente dichiarazione-domanda	Numero
Totale pagine aggiuntive	

Spazio per l'autentica della firma
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

....
...

identificato mediante ...., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome
....

Luogo e data dell'identificazione: ....

ALLEGATO 2 bis - pagina n. .... di complessive ....

Alla dichiarazione-domanda del soggetto proponente ....
(da compilare in duplice copia)

bollo

Timbro e Firma

....

Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

ELENCO DELLE IMPRESE FACENTI PARTE DELL'AGGREGAZIONE E RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI

N. Progr.	Denominazione e forma giuridica	Codice ISTAT Attività	Conto fiscale	Sede legale - Comune e indirizzo	Ammontare investimenti	Dimensione d'impresa
1	....	....	....	....	....	....
2	....	....	....	....	....	....
3	....	....	....	....	....	....
4	*(proseguire)*					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

(proseguire l'elencazione utilizzando anche schemi aggiuntivi, progressivamente numerati)[1]

[1] Il presente prospetto esemplificativo deve essere compilato in ciascun rigo per ciascuna delle imprese appartenenti all'aggregazione e richiedenti le agevolazioni. Al completamento della pagina formato UNI A4, occorre proseguire con analogo modello, con numerazione ulteriormente progressiva. Si ricorda che il l'imposta di bollo è dovuta ogni quattro facciate compilate

ALLEGATO 3

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

SCHEDA IMPRESA ALLEGATA A DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE[1] (*da compilare in duplice copia*)

bollo

Ai fini della prenotazione delle risorse per l'accesso alle agevolazioni di cui sopra, il sottoscritto

....
(Cognome) (Nome)

nella qualità di... della sottoindicata impresa, relativamente alla dichiarazione domanda presentata dal "soggetto promotore"..

D I C H I A R A

A) DATI SULL'IMPRESA

.... N. di iscrizione registro imprese .... Sigla provincia

A1) – Denominazione ....

A2) – Forma giuridica ....

A3) – Sede legale

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

A4) – Conto fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Partita IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

A5) – Telefono .... Telefax .... E-mail ....

A6) –Dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni:

piccola ☐ media ☐ grande ☐

Numero dei dipendenti:.................. Fatturato ultimo esercizio (*precisare importo ed anno*).......................................

[1] Tale scheda deve essere compilata solo nel caso di domanda presentata dal soggetto promotore per conto di più imprese. NON APPORTARE CANCELLAZIONI, ABRASIONI O MODIFICHE DI ALCUN TIPO AL TESTO. In caso contrario, la domanda non sarà considerata valida.

A7) – Attività svolta dall'impresa:

descrizione sintetica delle attività:

....

....

....

....

....

....

....

A8) – Codice dell'attività:

a) per attività rientrante nelle sezioni della classificazione ISTAT[2] ☐☐☐☐☐ (codice ISTAT)

b) Altro : (indicare) ....

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B1) – Descrizione sintetica del ruolo dell'impresa richiedente nel programma d'investimento e sulle attività attese delle transazioni in via telematica tra imprese del settore :

....

....

....

B2) – Costo del progetto di investimenti[3]: ....

B3) - Frazione indicativa del costo totale dell'investimento coperto dall'impresa: ....%

B4) 1. Tempi per la realizzazione del progetto: N. Mesi ☐

2. Data prevista per l'entrata a regime del progetto: ..../..............
(mese) *(anno)*

B5) – Altre agevolazioni eventualmente richieste e/o concesse a titolo de-minimis, per le quali è d'obbligo il rispetto dell'importo massimo delle agevolazioni nel triennio:

Legge o normativa	Ente gestore	Data della domanda	Data della concessione	Importo delle agevolazioni
			Totale	

[2] Indicare la classificazione 1991, salvo nuova classificazione ISTAT risultante dall'iscrizione presso la CCIAA.
[3] Tale importo deve coincidere con quello indicato nel punto B4) della Scheda presentata dal soggetto promotore.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che la richiesta delle agevolazioni è in relazione alla sussistenza di tutti i requisiti fissati per l'accesso agli interventi;
- di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi investimenti;
- di essere a conoscenza del fatto che gli investimenti di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche.

Il sottoscritto, dichiara infine:

C1) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione-domanda:
- i beni ed i servizi per i quali si partecipa in quota sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile di regolamentazione delle agevolazioni;
- per quanto riguarda tutte le acquisizioni, i contratti contengono o conterranno dettagliati riferimenti per l'individuazione della natura e delle finalità delle stesse e che, successivamente sarà possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni che ne determinano l'accesso agli interventi;
- i beni e servizi sono finalizzati e funzionali all'attività dichiarata al punto A7);
- i beni e servizi possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati;

C2) che i beni e servizi non sono stati consegnati, ovvero completati o parzialmente realizzati, a qualsiasi titolo, anteriormente alla data di pubblicazione in GURI;

C3) che i costi dei beni oggetto della dichiarazione-domanda sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori; con eccezione delle spese per imballo trasporto, monitoraggio e collaudo; di essere inoltre a conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta;

C4) di essere a conoscenza che i costi per i beni/servizi relativi alle dotazioni interne delle singole imprese sono ammissibili per un importo non superiore a 15.000 Euro e sempre che i beni vengano destinati in via esclusiva o prevalente all'utilizzazione nell'ambito del progetto;

C5) di essere a conoscenza che non sono ammessi pagamenti regolati per contanti;

C6) che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

C7) che la dichiarazione di cui al precedente punti A6) è stata resa sulla base delle definizioni di piccola e media impresa previste dai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18/9/97 (GURI n. 229/97) e del 27/10/97 (GURI. n. 266/97) e che si è in condizione di comprovare le circostanze che determinano la classificazione;

C9) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le condizioni, limitazioni e divieti comunitari, in particolare relativamente alla regola de-minimis, e che il suddetto programma di investimenti e l'attività esercitata dall'impresa interessata presenta i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibile con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi;

C10) **di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.**

NB: In caso di mancata compilazione di tutti i campi previsti dal presente modulo di prenotazione risorse si produrrà, ai sensi del disposto di cui al punto 4.5 a) della Circolare, l'esclusione della domanda dalla prenotazione delle risorse.

Data ………………..
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)

(timbro e firma)

………………………………………………………………

Allegati alla presente scheda	Numero
Totale pagine aggiuntive	

Spazio per l'autentica della firma
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

………………………………………………………………………………………………………

identificato mediante ……………………………………………………, previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome ……………………………………………………………………………..

Luogo e data dell'identificazione: …………………………………………………

Timbro e Firma

…………………………………………

ALLEGATO 4

SCHEDA TECNICA

Nella compilazione della presente scheda tecnica del programma, tutti gli importi devono essere espressi in migliaia di euro.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA di INVESTIMENTO

A. Sintesi del programma

Riassumere in un massimo di 100 righe gli argomenti sviluppati nella Relazione tecnica

B. Relazione tecnica

1. **Titolo:** *inserire il titolo del Progetto*

2. **Presentazione del soggetto richiedente** *(o dei soggetti richiedenti)*

*Indicare la **composizione societaria**, il **numero di dipendenti in termini di Unità Lavorative Annue** specificando se trattasi di **piccola, media o grande impresa**, la struttura organizzativa, il fatturato degli ultimi 3 esercizi.*

3. **Posizionamento sul Mercato**

Descrivere l'attività dell'azienda (o delle aziende) ed il suo (loro) posizionamento sul mercato di riferimento. In particolare indicare:

- *il settore di attività ed il relativo codice ateco;*
- *la rilevanza del canale internet rispetto agli altri canali di vendita: indicare se l'impresa vende esclusivamente via internet ovvero internet rappresenta uno dei canali di distribuzione ovvero l'azienda opera esclusivamente su canali tradizionali. Nel caso in cui l'azienda già svolga attività di commercio elettronico indicare la data di inizio, l'indirizzo web del sito e, per ogni anno di attività, il fatturato totale e il fatturato realizzato via internet.*
- *il posizionamento dell'offerta dell'azienda rispetto alla concorrenza, sia con riferimento all'intero mercato, sia con riferimento al canale internet.*

4. **Obiettivo del Programma**

Illustrare le finalità del programma di investimento, con particolare riferimento all'attività dell'azienda.
Nel caso in cui l'azienda non svolga attività di commercio elettronico, illustrare le motivazioni che spingono l'azienda a iniziare a vendere via internet.
Nel caso in cui l'azienda già svolga attività di commercio elettronico, delineare gli obiettivi del programma di investimento proposto con particolare riferimento all'infrastruttura tecnologica esistente ed alle evoluzioni da apportare.

5. **Programma di Investimento**

Illustrare il programma di investimento evidenziando le caratteristiche della nuova infrastruttura tecnologica (o le eventuali evoluzioni di quella preesistente) ed il loro impatto sull'intero processo

di vendita via internet (gestione del catalogo, fase di acquisto, gestione amministrativa dell'ordine, fase logistica, servizio clienti, etc.).
In particolare, descrivere sinteticamente (evidenziandone le evoluzioni proposte in caso di azienda già operante via internet):

- *l'architettura Hardware e Software a supporto dell'attività di vendita via internet. In particolare indicare la presenza di applicativi specifici per la gestione dell'attività di vendita via internet (Applicativi di eCommerce), specificando se tali applicativi sono stati o saranno sviluppati ad-hoc, o sono il risultato di personalizzazioni di pacchetti applicativi disponibili sul mercato.*
- *L'eventuale integrazione dell'applicativo di eCommerce con gli altri Sistemi Informativi aziendali (Gestione Magazzino, Amministrazione, soluzioni Business Intelligence e di supporto alle decisioni, soluzioni Customer Relationship Management, etc.) e con quelli dei partner commerciali (fornitori e vettori logistici in primis).*
- *Le caratteristiche del sito eCommerce, con particolare riferimento agli indicatori rilevanti per la graduatoria finale: presenza dei un motore di ricerca interno, identificazione del cliente, personalizzazione dei contenuti del sito, versioni del sito in lingue diverse dall'Italiano, l'autenticazione dell'identità del sito ovvero l'autenticazione della Società o della Organizzazione che possiede e gestisce il sito ovvero la crittazione delle informazioni grazie al protocollo SSL (Secure Sockets Layer).*

6. Costi del Programma

Indicare, utilizzando la tabella seguente, i costi associati al programma di investimento in ***migliaia di euro****, indicando, per ogni categoria di costo ammissibile, le singole voci :*

Categorie e Voci di Costo del Programma	Importo
A. Spese per hardware nel limite del 10% del costo totale del progetto	**K€**
A1)	K€
A2)	K€
……	K€
B. Spese per software per tiratura ai fini della realizzazione del progetto	**K€**
B1)	K€
B2)	K€
……	K€
C. consulenze specialistiche per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicativo di eCommerce e per l'integrazione di questo con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM)	**K€**
C1)	K€
C2)	K€
D. costi di marketing nel limite del 30% del costo totale del progetto, più propriamente quelli relativi all'aumento di visibilità dell'offerta on-line: creazione e registrazione di marchi, search advertising, banner, comparatori di prezzo, etc.	**K€**
D1)	K€
D2)	K€
E. formazione del personale e spese per e-learning ovvero formazione per la gestione in house dei processi di sviluppo, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma tecnologica nel limite del 20% del costo totale del progetto.	**K€**
E1)	K€
E2)	K€

In caso di programmi presentati congiuntamente da più aziende fornire il dettaglio di costo dell'investimento proposti per ogni singola azienda partecipante al programma utilizzando il medesimo schema.

7. Ricaduta degli effetti del programma

Descrivere i vantaggi attesi dal programma in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del soggetto (o dei soggetti) proponente(i).

ALLEGATO 5

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

MODULO DI DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA FRUIZIONE DELLE RISORSE[1]
(*da compilare in duplice copia*)

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE CONCESSIONARIO
DATA CONSEGNA ....
Posizione N. ....

Spett.le Ministero delle Attività Produttive per il tramite del
Gestore Concessionario:
M.C.C. S.p.A – Capitalia Gruppo bancario –
Via Piemonte, 51
00187 Roma - RM -

bollo

Ai fini della fruizione delle risorse per l'accesso alle agevolazioni di cui sopra, il sottoscritto

....
(Cognome) (Nome)

nella qualità di .... ☐ del "soggetto promotore" ☐ dell'impresa richiedente
(legale rappresentante o procuratore speciale) (*Barrare il caso che ricorre*)

di seguito indicato/a:

DICHIARA

A) DATI: ☐ SUL SOGGETTO PROMOTORE ☐ SULL'IMPRESA RICHIEDENTE
(*Barrare il caso che ricorre*)

eventuale N. di iscrizione registro imprese ....Sigla provincia.........................

A1) – Denominazione ....

A2) – Forma giuridica ....

A3) – Sede legale

Comune .... Prov .... CAP ....
Via e n. civico ....

A4) – Conto fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Partita IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

A5) – Referente: (*nominativo*).. (*Tel.*)..

A6) – Telefono .... Telefax .... E-mail ....

A7) – (*compilare solo nel caso di domanda presentata da una unica impresa*) Dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni:

piccola ☐ media ☐ grande ☐

Numero dipendenti: .... Fatturato ultimo esercizio (*precisare importo ed anno*)..

[1] Il presente modulo, nel caso di domanda presentato da una singola impresa, vale anche come scheda-impresa.

A8) –Numero e dimensione delle imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti le agevolazioni [1] (indicare il numero nel rispettivo riquadro) *(compilare solo nel caso di domanda presentata dal soggetto promotore per conto di più imprese)*

piccole [ ] medie [ ] grandi [ ]

A9) – *(nel caso di domanda presentata da una unica impresa)* Unità locale interessata dall'investimento:

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

A10) - (*nel caso di domanda presentato dal soggetto promotore per conto di più imprese)* Unità nella quale sia presente la maggior parte dei beni oggetto di intervento:

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

A11) – *(compilare solo nel caso di domanda presentata da una unica impresa)* Codice dell'attività:

a) per attività rientrante nelle sezioni della classificazione ISTAT[2] [| | | |] (codice ISTAT)

b) Altro : (indicare) ....

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B1) – Descrizione sintetica del programma d'investimento, con ripartizione delle voci di costo dei beni e per i servizi oggetto del programma stesso[3], secondo la modalità di acquisizione:

Barrare la casella corrispondente	**Modalità di acquisto**	**Totale spese (Euro)**
	Acquisto diretto	
	Acquisto per locazione finanziaria	
	Acquisto a rate ai sensi dell'art. 1523 c.c.	
	Affitto	

B2) **1.** Data completamento del progetto: ..../............ *(mese) (anno)* 2. Data di entrata a regime del progetto: ..../............... *(mese) (anno)*

B3) **Costi del progetto di investimento** **Costi**

a) Spese per hardware nel limite del 10% del costo totale del progetto ....

b) Spese per software per tiratura ai fini della realizzazione del progetto ....

c) Consulenze specialistiche per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicativo E-Commerce e per l'integrazione di questo con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM)- ....

d) Costi di marketing nel limite del 30% del costo totale del progetto, più propriamente quelli relativi all'aumento della visibilità dell'offerta on-line: creazione e registrazione di marchi, search advertising, banner, comparatori di prezzo, etc. ....

e) Formazione del personale e spese per e-learning ovvero formazione per la gestione in house dei processi di sviluppo, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma tecnologica nel limite del 20% del costo totale del progetto. ....

TOTALE COSTI ....

[1] Deve essere riportato in allegato (all. 4 bis) l'elenco completo di tali imprese, con le schede-domanda individuali.

[2] Indicare la classificazione 1991, salvo nuova classificazione ISTAT risultante dall'iscrizione presso la CCIAA.

3 Suddividere la spese totale per acquisti diretti, acquisti mediante leasing, acquisti a rate ai sensi dell'art. 1523 c.c.; indicare inoltre le spese per contratti di affitto per un massimo di tre anni. Fornire una descrizione dettagliata delle spese nella relazione allegata alla presente dichiarazione-domanda.

B4) Conferma degli indicatori esposti nella dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse;

Si No
(barrare il caso che ricorre)

		Si	No
1	Integrazione con l'applicazione di Gestione del Magazzino		
2	Integrazione con l'applicazione di Gestione Amministrazione		
3	Integrazione con l'applicazione di Gestione Servizi Logistici		
4	Integrazione con applicativi avanzati (es. Customer Relationship Management, Business Intelligence)		
5	Motore di Ricerca interno		
6	Identificazione Utente		
7	Personalizzazione Contenuti		
8	a) Per aggregazioni da 2 a 5 imprese, b) Per aggregazioni da 6 a 10 imprese, c) Per aggregazioni da 11 imprese e oltre		
9	Per programmi d'investimento che prevedano versioni del sito e-Commerce in almeno un'altra lingua oltre all'italiano ovvero l'utilizzo di più valute;		
10	Qualora il progetto preveda l'autenticazione dell'identità del sito ovvero l'autenticazione della Società o della Organizzazione che possiede e gestisce il sito ovvero la crittazione delle informazioni grazie al protocollo SSL (Secure Sockets Layer);		
11	Qualora non si effettui commercio elettronico		
12	Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni di cui ai punti precedenti		

B5) – *(nel caso di domanda presentata da una unica impresa)* Altre agevolazioni eventualmente richieste e/o concesse a titolo de-minimis, per le quali è d'obbligo il rispetto dell'importo massimo delle agevolazioni nel triennio:

Legge o normativa	Ente gestore	Data della domanda	Data della concessione	Importo delle agevolazioni
			Totale	

Il sottoscritto DICHIARA inoltre:

- di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che gli investimenti presentati per le agevolazioni godono di tutti i requisiti fissati per l'accesso agli interventi;
- di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi investimenti;
- di essere a conoscenza del fatto che gli investimenti di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche.

Il sottoscritto DICHIARA infine:

C1) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione-domanda:
- i beni ed i servizi esposti per le agevolazioni sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile;
- i beni sono di nuova fabbricazione;
- per quanto riguarda le acquisizioni immateriali, i contratti contengono dettagliati riferimenti per l'individuazione della natura e delle finalità delle prestazioni ed è possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni che ne determinano l'accesso agli interventi;
- i macchinari e gli impianti sono conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
- i beni e servizi sono finalizzati e funzionali all'attività dichiarata nella dichiarazione-domanda di prenotazione;
- i beni e servizi possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati ed in relazione alle attività previste dalla legge;

C2) che i costi dei beni oggetto della dichiarazione-domanda sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori con eccezione delle spese per imballo, trasporto, monitoraggio e collaudo, di essere inoltre a conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta;

C3) che i costi per i beni/servizi relativi alle dotazioni interne alle singole imprese sono stati imputati per un importo che non ecceda il 15.000,00 euro, e che tali beni/servizi sono destinati in via esclusiva o prevalente all'utilizzazione nell'ambito del progetto;

C4) che i pagamenti non sono stati regolati per contanti;

C5) che il soggetto rappresentato è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

C6) che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A7) e A8) sono state rese sulla base delle definizioni di piccola e media impresa previste dai

decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18/9/97 (GURI n. 229/97) e del 27/10/97 (GURI. n. 266/97) e che si è in condizione di comprovare le circostanze che determinano la classificazione;

C7) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le condizioni, limitazioni e divieti comunitari, in particolare relativamente alla regola de-minimis, e che il suddetto programma di investimenti e le attività esercitate dalle imprese interessate presentano i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibili con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi;

C8) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

NB: In caso di mancata compilazione di tutti i campi previsti dal presente modulo di prenotazione risorse si produrrà, ai sensi del disposto di cui al punto 4.5 a) della Circolare, l'esclusione della domanda dalla prenotazione delle risorse.

Data ………………..
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)

(timbro e firma)

Allegati alla presente dichiarazione-domanda	**Numero**
Altro	
Totale pagine aggiuntive	

Spazio per l'autentica della firma
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

……

identificato mediante ………………………………………………….., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome ……………………………………………………………………………...

Luogo e data dell'identificazione: ………………………………………………….

Timbro e Firma

ALLEGATO 5 bis - pagina n. .... di complessive ....

Alla dichiarazione-domanda del soggetto proponente ....
(da compilare in duplice copia)

bollo

Timbro e Firma

....

Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

ELENCO DELLE IMPRESE FACENTI PARTE DELL'AGGREGAZIONE E RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI

N. Progr.	Denominazione e forma giuridica	Codice ISTAT Attività	Conto fiscale	Sede legale - Comune e indirizzo	Ammontare investimenti	Dimensione d'impresa
1	....	....	....	....	....	....
2	....	....	....	....	....	....
3	....	....	....	....	....	....
4	*(proseguire)*					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

(proseguire l'elencazione utilizzando anche schemi aggiuntivi, progressivamente numerati)[1]

[1] Il presente prospetto esemplificativo deve essere compilato in ciascun rigo per ciascuna delle imprese appartenenti all'aggregazione e richiedenti le agevolazioni. Al completamento della pagina formato UNI A4, occorre proseguire con analogo modello, con numerazione ulteriormente progressiva. Si ricorda che il l'imposta di bollo è dovuta ogni quattro facciate compilate.

ALLEGATO 6

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

SCHEDA IMPRESA ALLEGATA A DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA FRUIZIONE DELLE RISORSE[1]
(da compilare in duplice copia)

bollo

Ai fini della fruizione delle risorse per l'accesso alle agevolazioni di cui sopra, il sottoscritto

....
(Cognome) (Nome)

nella qualità di.. della sottoindicata impresa, relativamente alla dichiarazione domanda presentata dal "soggetto promotore"...

D I C H I A R A

A) DATI SULL'IMPRESA .... N. di iscrizione registro imprese .... Sigla provincia

A1) – Denominazione ....

A2) – Forma giuridica ....

A3) – Sede legale

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

A4) – Conto fiscale [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Partita IVA [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

A5) – Telefono .... Telex .... Telefax .... E-mail ....

A6) –Dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni:

piccola [ ] media [ ] grande [ ]

Numero dei dipendenti:................. Fatturato ultimo esercizio *(precisare importo ed anno)*..

[1] Tale scheda deve essere compilata solo nel caso di domanda presentata dal soggetto promotore per conto di più imprese.

A7) – Attività svolta dall'impresa:

descrizione sintetica delle attività:

....

....

....

....

A8) – Codice dell'attività:

a) per attività rientrante nelle sezioni della classificazione ISTAT[1] ☐☐☐☐☐ (codice ISTAT

b) Altro : (indicare) ....

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B1) – Descrizione sintetica del ruolo dell'impresa richiedente nel programma d'investimento e sulle attività attese di commercio elettronico:

....

....

....

B2) – Costo del progetto di investimenti[2]: ....

B3) - Frazione indicativa del costo totale dell'investimento coperto dall'impresa:.............................

1. Data di completamento del progetto: ..../...............
(mese) (anno)

2. Data di entrata a regime del progetto: ..../...............
(mese) (anno)

B4) – *(nel caso di domanda presentata da una unica impresa)* Altre agevolazioni eventualmente richieste e/o concesse a titolo de-minimis, per le quali è d'obbligo il rispetto dell'importo massimo delle agevolazioni nel triennio:

Legge o normativa	Ente gestore	Data della domanda	Data della concessione	Importo delle agevolazioni
			Totale	

[1] Indicare la classificazione 1991, salvo nuova classificazione ISTAT risultante dall'iscrizione presso la CCIAA.
[2] Tale importo deve coincidere con quello indicato nel punto B3) della Scheda presentata dal soggetto promotore.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che la richiesta delle agevolazioni è in relazione alla sussistenza di tutti i requisiti fissati per l'accesso agli interventi;
- di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi investimenti;
- di essere a conoscenza del fatto che gli investimenti di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche.

Il sottoscritto, dichiara infine:

C1) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione-domanda:
- i beni ed i servizi per i quali si partecipa in quota sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile di regolamentazione delle agevolazioni;
- per quanto riguarda tutte le acquisizioni, i contratti contengono o conterranno dettagliati riferimenti per l'individuazione della natura e delle finalità delle stesse e che, successivamente sarà possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni che ne determinano l'accesso agli interventi;
- i beni e servizi sono finalizzati e funzionali all'attività dichiarata al punto A7);
- i beni e servizi possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati;

C2) che i costi sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori; di essere inoltre a conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta;

C3) che i costi per i beni/servizi relativi alle dotazioni interne alla singola impresa sono stati imputati nel limite del 10% della spesa relativa all'impresa stessa, per un importo non superiore a 5.000 Euro, e che tali beni/servizi sono destinati in via esclusiva o prevalente all'utilizzazione nell'ambito del progetto;

C4) che i pagamenti non sono stati regolati per contanti;

C5) che tutte le spese a fronte delle quali è stata richiesta l'agevolazione sono state capitalizzate;

C6) che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

C7) che la dichiarazione di cui al precedente punto A6) è stata resa sulla base delle definizioni di piccola e media impresa previste dai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18/9/97 (GURI n. 229/97) e del 27/10/97 (GURI. n. 266/97) e che si è in condizione di comprovare le circostanze che determinano la classificazione;

C8) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le condizioni, limitazioni e divieti comunitari, in particolare relativamente alla regola de-minimis, e che il suddetto programma di investimenti e l'attività esercitata dall'impresa interessata presenta i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibile con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi;

C9) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

NB: In caso di mancata compilazione di tutti i campi previsti dal presente modulo di prenotazione risorse si produrrà, ai sensi del disposto di cui al punto 4.5 a) della Circolare, l'esclusione della domanda dalla prenotazione delle risorse.

Data ………………..
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)

(timbro e firma)

allegati alla presente scheda	Numero pagine
Totale pagine aggiuntive	

Spazio per l'autentica della firma
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

……

identificato mediante ………………………………………………….., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome ……………………………………………………………………………...

Luogo e data dell'identificazione: ………………………………………………

Timbro e Firma

………………………………………

ALLEGATO 7

Schema della perizia giurata

La perizia costituisce l'attestazione da parte di un soggetto professionalmente qualificato, esterno alla struttura aziendale, del pieno possesso dei requisiti fissati dalla legge per l'accesso automatico alle agevolazioni.

In proposito si rammenta che la perizia asseverata non potrà essere considerata esauriente se priva della esplicita assunzione di responsabilità da parte del firmatario circa il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa nonché se le informazioni in essa riportate non aderiscono alle prescrizioni del presente allegato.

Il sottoscritto ____________________________, iscritto all'Albo/Ordine dei ____________________________
della Provincia di ___________ al N° ________, incaricato dalla Ditta ____________________________
con sede in ______________________, via ____________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA ____________________________ ,

esterno alla Ditta stessa,

ATTESTA

con perizia asseverata a giuramento quanto segue:
- la congruità e l'inerenza delle spese rispetto alle tipologie ammissibili alle agevolazioni in forma di credito di imposta
per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
- la funzionalità degli investimenti in rapporto alle risorse impiegate e la pertinenza e congruità dei costi esposti in
rapporto agli obiettivi di legge;
- la corretta imputazione dei costi e la loro necessità per i fini delle attività sviluppate;
- le consulenze e le acquisizioni di conoscenze corrispondono a principi di correttezza e congruità in rapporto alle altre risorse impiegate.

La perizia deve contenere un chiaro ed indubitabile riferimento ai progetti per i quali sono richieste le agevolazioni e deve fare specifico riferimento agli ordini o contratti di acquisto.

Data ____________ FIRMA ASSEVERATA DEL PROFESSIONISTA ______________________

L'asseverazione della firma del professionista deve avvenire nelle forme di legge, previa ammonizione, presso la competente Cancelleria del tribunale. Si faccia attenzione sul fatto che alla "firma asseverata" non risultano applicabili le misure semplificative che hanno interessato l'autentica delle firme.

04A10314

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 11 ottobre 2004, n. **ACIU. 2004.507.**

Addendum **n. 1 alla circolare del 5 ottobre 2004, n. 491, recante: «Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della Politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004)».**

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

Alle regioni e provincie autonome

All'A.R.T.E.A.

All'A.G.R.E.A.

All'A.V.E.P.A.

All'Organismo pagatore della regione Lombardia

All'Ente nazionale Risi

Alla AGEA - Ufficio monocratico

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla COPAGRI

Si fa riferimento alla circolare n. ACIU. 2004.491 del 5 ottobre 2004, applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico [regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004], per segnalare le seguenti rettifiche:

a) il sito dell'AGEA sul quale saranno pubblicate le soluzioni dei quesiti è all'URL http\\www.agea.gov.it;

b) per mero errore materiale, gli allegati della circolare stessa sono in versione non aggiornata. Conseguentemente si allegano nuovamente alla presente nella loro versione definitiva.

Si riportano inoltre, in allegato al presente *addendum*, le risoluzioni delle prime questioni sottoposte all'attenzione dell'apposito gruppo di lavoro e dallo stesso elaborate nel corso della riunione del 30 settembre 2004.

Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a voler operare conformemente nell'affrontare le casistiche afferenti ai rispettivi ambiti di competenza.

Si sottolinea che sono all'esame del gruppo di lavoro ulteriori quesiti oggetto di prossime comunicazioni.

Roma, 11 ottobre 2004

Il direttore dell'organismo di coordinamento
NANNI

ALLEGATO

Il calcolo dei titoli

L'agricoltore che ha condotto un azienda nel periodo di riferimento (2000, 2001 e 2002), riceverà un importo di riferimento calcolato sulla base degli aiuti ammissibili relativi alle superfici coltivate e/o agli animali allevati nel suddetto periodo.

Questo importo sarà suddiviso in titoli ("Titoli") di uguale valore per ogni ettaro di superficie coltivata nel triennio.

I titoli potranno assumere diverse tipologie:

- Titoli storici (basati sui dati del triennio di riferimento):
  - Titoli standard
  - Titoli speciali (importo di riferimento senza superfici: è il caso di taluni premi zootecnici come definiti dagli articoli da 47 a 49 del regolamento (CE) 1782/2003)
  - Titoli di ritiro (basati unicamente sul set-aside obbligatorio; comportano il vincolo della messa a riposo della superficie correlata al titolo, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) 1782/2003)
- Titoli storici vincolati (calcolati con media ponderata per gli agricoltori che hanno iniziato l'attività durante il periodo di riferimento, ma sottoposti ai vincoli dei titoli da riserva):
  - Titoli standard
  - Titoli speciali (importo di riferimento senza superfici: è il caso di taluni premi zootecnici come definiti dagli articoli da 47 a 49 del regolamento (CE) 1782/2003)
  - Titoli di ritiro (basati unicamente sul set-aside obbligatorio; comportano il vincolo della messa a riposo della superficie correlata al titolo, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) 1782/2003)
- Titoli da riserva (per le aziende agricole attualmente senza rendita o con una rendita insufficiente rispetto al potenziale):
  - Agricoltore che ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2002 (art. 6, par. 3 del reg. (CE) 795/2004)
  - Agricoltore in situazioni particolari (art. 42, par. 4 del reg. (CE) 1782/2003):
    - ha ricevuto gratuitamente, oppure mediante un contratto di affitto di sei anni o più, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, (art. 20 del reg. (CE) 795/2004)
    - ha effettuato investimenti in capacità di produzione o ha acquistato terreni (eleggibili) entro il 15 maggio 2004 (art. 21 del reg. (CE) 795/2004)
    - ha preso in affitto, per un periodo di cinque anni o più un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004 (art. 22, par. 1 del reg. (CE) 795/2004)

- ha acquistato un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto (art. 22, par. 2 del reg. (CE) 795/2004)
- ha preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004 che avrebbero potuto beneficiare di un pagamento diretto erogato nell'ambito del regime di pagamento unico, in particolare programmi di riconversione della produzione (art. 23 del reg. (CE) 795/2004)
- ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento dopo l'assegnazione dei titoli (art. 23bis del reg. (CE) 795/2004)

o Agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento (art. 42, par. 5 del reg. (CE) 1782/2003)

° ° ° °

Infine, si deve evidenziare che nei casi di successione anticipata, di modificazione dello stato giuridico o di denominazione e di scissione di aziende, la documentazione presentata per il conseguente aggiornamento dei dati di riferimento dovrà essere obbligatoriamente integrata da un'esplicita dichiarazione di consenso da parte del dante causa, da rendersi con sottoscrizione autentica.

NORMATIVA E PROCEDURE DI RIFERIMENTO

1.1. REGIME DI PAGAMENTO UNICO

1.1.1. Cos'è il pagamento unico aziendale o regime di pagamento unico (RPU)?

- Il pagamento unico aziendale è la nuova modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC. Esso è disciplinato dal reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio e dai regolamenti applicativi della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004. A questa normativa di base si aggiunge il D.M. n. 1668 del 20/7/2004, il D.M. n. 1787 del 5/8/2004 e il D.M. n. 2026 del 24/9/2004 con i quali lo Stato italiano ha adottato le modalità di applicazione della riforma in Italia. Inoltre è in corso di pubblicazione una modifica al regolamento (CE) 795/2004.
- Il RPU stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato su quanto dallo stesso percepito nel triennio di riferimento 2000-2001-2002 ai sensi di almeno uno dei regimi di pagamento elencati nell'allegato VI del reg. (CE) 1782/2003. Sulle superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico, essi possono svolgere qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per le colture permanenti, le patate diverse da quelle da fecola e gli ortofrutticoli. Tuttavia, questi ultimi potrebbero essere permessi "in secondo raccolto", a partire dal 1/1/2006, se si tratta di "produzioni secondarie" e per un periodo di occupazione del terreno non superiore ai 3 mesi (articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/03, così come modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004).
- Il pagamento unico è condizionato al rispetto di criteri di gestione obbligatori (allegato III del reg. (CE) 1782/2003) e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato IV del reg. (CE) 1782/2003). L'insieme di tali obblighi va sotto il nome di "condizionalità" ed è vigente a partire dal 1° gennaio 2005.

1.1.2. Quali aiuti confluiscono nel pagamento unico per azienda?

- Nel nuovo regime unico di pagamento per azienda confluiscono le tipologie di pagamenti diretti relative ai seguenti settori (allegato VI del reg. (CE) n. 1782/2003):
  - seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro;
  - patate da fecola;
  - legumi da granella (ceci, lenticchie, cicerchie, vecce, ecc.);
  - riso (parte dell'attuale aiuto);
  - foraggi essiccati: parte dell'attuale aiuto alla trasformazione;
  - carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari;
  - ovini e caprini: premio per pecora e per capra, premi supplementari;
  - latte (in Italia a partire dal 2006): nuovi pagamenti diretti introdotti con la riforma dell'Ocm latte;
  - olio d'oliva a partire dal 1/1/2006;
  - tabacco a partire dal 1/1/2006;
  - cotone a partire dal 1/1/2006;
  - luppolo a partire dal 1/1/2006.

1.1.3. Quando entrerà in vigore il nuovo sistema di aiuti?

- Il nuovo RPU entra in vigore in Italia a partire dal 1° gennaio 2005, secondo quanto deciso con il D.M. n. 1787 del 5/8/2004. Lo stesso D.M. stabilisce le modalità operative e la tempistica per l'avvio del RPU.

1.2. NORMATIVA NAZIONALE:

1.2.1. Quali sono le norme nazionali che danno attuazione alla riforma della PAC?

- Con D.M. del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20 luglio 2004, n. 1668 sono state stabilite le circostanze in cui è possibile invocare le cause di forza maggiore (art. 40 reg. 1782/2003) ed è stato dato avvio alla ricognizione preventiva. Con successivo D.M. del 5 agosto 2004, n. 1787 sono state stabilite ulteriori disposizioni attuative riguardanti l'avvio del regime di pagamento unico, la gestione della riserva nazionale, i criteri di ammissibilità, la condizionalità, l'assegnazione ed uso dei titoli all'aiuto, i tipi specifici di agricoltura (art. 69 reg. 1782/2003), il trasferimento dei titoli, il ritiro dalla produzione. Con il D.M. del 24 settembre 2004, n. 2026 sono state definite le modalità di accesso e di attuazione per i premi istituiti *ex* art. 69 del reg. (CE) 1782/2003. Con successivi decreti ministeriali saranno definite le norme relative alla disciplina dei casi in cui la regolamentazione comunitaria rinvia alle decisioni dello Stato membro; in particolare per quanto attiene all'attuazione della riserva nazionale, e della condizionalità.

1.3. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA':

1.3.1. Come e quando verrà specificato il valore lordo o netto dei titoli dalla Pubblica Amministrazione? Il passaggio dai titoli provvisori a quelli definitivi, le trattenute sulla modulazione, la riserva e l'applicazione dell'articolo 69 del reg. (CE) 1782/2003, quando e come verranno applicati ? Come verranno informati di ciò gli agricoltori ?

- La pianificazione prevede il calcolo dei titoli provvisori tra dicembre e gennaio (senza applicazione di modulazione e riduzione dell'importo di riferimento per riserva) e la fissazione e determinazione di titoli definitivi (con applicazione della riduzione per la riserva nazionale) tra il 15 maggio e il 15 agosto. L'importo di riferimento nominale del titolo sarà ridotto in funzione dell'applicazione della modulazione direttamente in fase di pagamento dell'aiuto.
- Le modalità di applicazione e di informazione relative agli aiuti istituiti ex art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 sono descritte nel D.M. n. 2026 del 24/9/2004.

2. CALCOLO E ASSEGNAZIONE DEI TITOLI

2.1. ATTRIBUZIONE DEI TITOLI

2.1.1. Come verranno attribuiti i titoli a ricevere il pagamento unico aziendale?

- I beneficiari del nuovo regime di pagamento unico sono gli agricoltori che:
  - hanno fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento 2000-2001-2002 a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI del reg.(CE) n.1782/2003;
  - hanno ricevuto l'azienda o parte di essa in eredità effettiva o anticipata da un agricoltore che nel periodo di riferimento ha fruito di almeno un pagamento diretto di cui all'allegato VI del reg.(CE) n.1782/2003;
  - ricevono un titolo all'aiuto dalla riserva nazionale o tramite trasferimento.
- Inoltre beneficiano del regime di pagamento unico gli agricoltori che hanno cambiato il proprio stato giuridico o denominazione entro il 15 maggio 2005, nei casi di fusione o scissione tra aziende, di cui almeno una aveva beneficiato nel periodo di riferimento di un sostegno nei casi previsti dall'allegato VI del reg. (CE) 1782/2003.
- Particolari modalità di attribuzione dei titoli all'aiuto sono stabilite per chi nel periodo di riferimento si sia trovato in una delle circostanze eccezionali o nei casi di forza maggiore (articolo 40 reg.(CE) 1782/2003) o sia stato sottoposto al regime di cui agli articoli 22-24 del reg. (CE) 1257/1999.
- Ai sensi dell'articolo 43 del reg.(CE) 1782/2003, l'importo di riferimento è dato dalla media triennale degli importi dei pagamenti percepiti complessivamente per ogni anno civile nel periodo di riferimento 2000-2001-2002, adattati secondo quanto stabilito dall'allegato VII del reg. (CE) 1782/2003.
- Ogni agricoltore è titolare di un titolo all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale degli ettari che hanno dato titolo ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI del reg. (CE) 1782/2003 (comprese le superfici foraggere).
- Regole particolari di attuazione dei titoli sono previste nei casi in cui i pagamenti diretti siano stati percepiti senza alcun legame con la terra (artt. 48-49 del reg. (CE) 1782/2003).

2.2. CALCOLO E UTILIZZO DI TITOLI STANDARD:

2.2.1. Un agricoltore che ha coltivato nei tre anni mediamente 10 ettari di seminativi e ha ricevuto premi per 25 bovini maschi l'anno ed il cui importo di riferimento, a titolo di esempio, è pari a 7.500 €:

Riceverà 10 titoli da 750€ l'uno, ed avrà la possibilità di fissarli, tutti o in parte, richiedendone l'attivazione anche con una superficie minima di terra (0,3 ha di superficie agricola).

Una volta attivati, avrà la possibilità di:

- Utilizzarli, in tutto o in parte, con la dichiarazione, all'atto della domanda di accesso al regime di pagamento unico, delle superfici eleggibili corrispondenti al numero di titoli (ettari) utilizzati. In questo caso, riceverà l'importo di riferimento pari al valore definitivo dei titoli utilizzati. I titoli inutilizzati per un periodo consecutivo di tre anni riconfluiranno in riserva.
- Vendere i titoli:
  - Con una corrispondente superficie eleggibile (sempre)
  - Senza terra: solo se ha utilizzato almeno l'80% dei titoli assegnati.

2.3. NUOVO AGRICOLTORE:

2.3.1. Un produttore che ha iniziato l'attività dopo il 2002:

- Non riceverà alcun titolo standard
- Può richiedere titoli da riserva facendo domanda di accesso al regime di pagamento unico e indicando tutte le superfici eleggibili.
- Gli sarà assegnato un numero di titoli non superiore al numero di ettari dichiarati e pari ad un importo non superiore all'importo medio dei titoli della stessa zona (zone che verranno definite con un D.M. del Ministro delle Politiche Agricole Forestali di prossima pubblicazione) su cui si trovano le particelle dichiarate dall'agricoltore.
- Una volta attribuiti, i titoli da riserva non sono trasferibili per un periodo di cinque anni e, se non utilizzati anche solo in un anno di tale periodo, il valore di ciascun titolo inutilizzato riconfluisce immediatamente in riserva.

2.3.2. Se un agricoltore ha iniziato l'attività nel 2001, i titoli che gli verranno assegnati sono determinati dalla media di solo 2 anni ?

- Si. In base alla norma che agevola i nuovi produttori il calcolo verrà fatto dividendo su due anni anziché su tre.
- Tuttavia i titoli assegnati sono considerati, secondo quanto prescritto all'art. 43, paragrafo 1, III comma del regolamento (CE) 1782/2003 e all'art.18, paragrafo 2 del regolamento (CE) 795/2004, come titoli da riserva e, come tali, non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni e se non utilizzati in un qualsiasi anno di tale periodo riconfluiscono in Riserva Nazionale.

2.3.3. Se un agricoltore ha iniziato l'attività nel 2000, nel 2001 non ha coltivato e ha ripreso nel 2002, su quale base verranno calcolate le medie di riferimento (importi e superfici)?

- Se l'agricoltore in questione non ha esercitato alcuna attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della sua nuova attività avrà riconosciuto lo status di "agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento" e, come tale, avrà le medie di riferimento basate sul numero di anni del triennio 2000-02 in cui ha esercitato attività agricola
- Nel caso di specie il fatto che l'agricoltore non ha presentato domanda nel 2001 non è sufficiente a dimostrare che non ha svolto attività agricola e pertanto la media del triennio sarà calcolata su tre anni.
- Una volta attribuiti, i titoli da riserva non sono trasferibili per un periodo di cinque anni e, se non utilizzati, il loro valore riconfluisce immediatamente in riserva.

2.4. AGRICOLTORE CHE HA SMESSO L'ATTIVITA' AGRICOLA:

2.4.1. Un agricoltore che ha fatto domanda dal 1990 al 1999, poi ha investito a erba medica il suo terreno (2000 – 2001 – 2002) e non ha fatto domanda seminativi, oggi nel 2004 presenta domanda per il grano duro. Questo agricoltore perderà i titoli ?

- Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento CE 1782/2003, l'agricoltore in questione non è assegnatario di titoli all'aiuto, in quanto nel periodo di riferimento non ha fruito di un pagamento a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1782/2003.

2.5. AGRICOLTORE CHE HA AFFITTATO IL TERRENO:

2.5.1. In relazione al caso 2.4, un agricoltore ha affittato il terreno ad un vicino che vi ha svolto attività agricola nel periodo di riferimento. L'affitto terminerà nel gennaio 2005. Adesso il terreno in questione è stato ereditato. Quali sono i titoli che l'erede potrà richiedere?

- Poiché non stava svolgendo un'attività agricola nel periodo di riferimento, l'agricoltore in questione non riceverà nessun titolo a suo nome. In ogni caso, poiché l'erede ha ereditato un appezzamento di terreno che era stato affittato ad una terza persona nel periodo in questione, sarà egli stesso a poter risultare idoneo al ricevimento di un'assegnazione di titoli da parte della riserva nazionale facendone richiesta all'atto della presentazione della domanda di accesso al regime di pagamento unico.

2.6. AGRICOLTORE NON PIU' IN ATTIVITA':

2.6.1. Un agricoltore non è più in attività, ma era attivo durante il periodo di riferimento. Riceverà dei titoli in base al triennio di riferimento. Cosa succederà?

- Riceverà dei titoli a suo nome, in relazione agli anni 2000, 2001 e 2002.
- Si aprono cinque possibilità:
  - Se ne ha ancora la possibilità, l'agricoltore in questione può riprendere l'attività, attivare e utilizzare i suoi titoli;
  - Se nella sua azienda è subentrato un potenziale erede legittimo, quest'ultimo può, attraverso le procedure della ricognizione preventiva, attribuirsi i dati del riferimento del triennio e vedersi attribuire direttamente i titoli a proprio nome.
  - Se l'azienda è stata affittata a un altro agricoltore, i titoli potranno essere affittati a quest'ultimo a patto che il contratto di locazione in vigore nel 2005 comprenda una clausola che indichi che i titoli sono stati affittati insieme all'appezzamento di terreno (Considerato che il titolo non è tale fino a fissazione dello stesso, occorre che sia il locatore che il locatario provvedano a fare domanda di accesso al regime di pagamento unico al fine di perfezionare il trasferimento).
  - Se l'azienda è stata venduta a un altro agricoltore, i titoli potranno essere ceduti in via definitiva a quest'ultimo a patto che il contratto di vendita comprenda una clausola che indichi che i titoli sono stati venduti insieme all'appezzamento di terreno (Considerato che il titolo non è tale fino a fissazione dello stesso, occorre che sia il venditore che l'acquirente provvedano a fare domanda di accesso al regime di pagamento unico al fine di perfezionare il trasferimento).
  - Non attivare i titoli e far confluire il relativo importo nella Riserva Nazionale.

2.7. SUPERFICIE DI RIFERIMENTO:

2.7.1. Se nell'arco del triennio indicato quale periodo di riferimento (2000-2002) un appezzamento di terreno è stato condotto da diversi agricoltori, come viene attribuito il titolo?

- L'art. 37 del reg. 1782/2003 afferma che l'importo di riferimento del pagamento unico aziendale è calcolato sulla base della media triennale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore, per ogni anno civile, nel periodo di riferimento 2000-2002, relativamente ai regimi di sostegno disaccoppiati. L'art. 43 del reg. 1782/2003 afferma che ogni agricoltore è titolare di un titolo all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato origine ai pagamenti diretti. Nel caso in cui un appezzamento di terreno sia stato condotto da diversi agricoltori nell'arco del triennio di riferimento, ad ogni agricoltore spetta la media triennale degli importi ammessi al premio (importo di riferimento) per la media triennale delle superfici ammesse al premio (superficie di riferimento).

2.7.2. Il premio per le superfici ritirate dalla produzione ai sensi dei Regolamenti 2328/91 e 1272/88 può essere conteggiato nel calcolo del pagamento unico per azienda? Secondo la regolamentazione comunitaria queste superfici rientrano a tutti gli effetti nel regime dei seminativi?

- Le superfici ritirate dalla produzione ai sensi dei regolamenti sopra citati non possono essere conteggiate nel calcolo del pagamento unico.

2.7.3. Le superfici da considerare nel calcolo della media triennale sono quelle ammissibili o quelle liquidate (cioè le ammissibili decurtate dalle penalità per errori commessi e/o dalle percentuali di riduzione per superamento delle superfici di base)?

- Le superfici da considerare nel calcolo della media triennale sono quelle ammissibili, cioè quelle rappresentate, in base all'articolo 43 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, dal numero medio triennale degli ettari che hanno dato titolo a pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento, a prescindere da eventuali penalità e al netto di eventuali adeguamenti per rientrare nei plafond delle superfici di base.

2.8. IMPORTO DI RIFERIMENTO

2.8.1. Il calcolo del pagamento unico per azienda e dei relativi titoli tiene conto dei pagamenti richiesti o di quelli erogati?

- Il calcolo del pagamento unico per azienda e dei relativi titoli si basa sulle superfici e sui capi ammessi al premio.
- L'importo di riferimento non è esattamente la media triennale dei pagamenti diretti erogati. Infatti, il calcolo dell'importo di riferimento tiene conto dell'attuazione integrale di Agenda 2000: quindi il pagamento storico per i "seminativi" viene calcolato moltiplicando 63 euro/t per la resa del piano di regionalizzazione (allegato VII, reg. Ce 1782/2003); questo fatto genera un leggero aumento dei pagamenti diretti per i cereali (infatti nel 2000 i pagamenti diretti dei cereali erano più bassi) e

una leggera diminuzione dei pagamenti diretti per i semi oleosi (in quanto i pagamenti si considerano pari a quelli degli altri cereali, non invece in base alla "resa derivata", com'era accaduto nel 2000 e nel 2001). Analogamente, per i premi zootecnici (allegato VII, reg. Ce 1782/2003) l'importo che confluisce nel pagamento unico per azienda è di gran lunga superiore agli importi ricevuti; infatti, i capi a premio nel triennio vengono moltiplicati per l'importo del 2002 (premi di Agenda 2000 a regime).

2.8.2. *In quale sequenza verranno applicati i prelievi per modulazione, applicazione dell'articolo 69 e percentuale da destinare alla riserva nazionale?*

- Per quanto riguarda gli aiuti istituiti ex articolo 69 del regolamento (CE) 1782/2003, i massimali di spesa ad essi relativi vengono stabiliti dalla Commissione Europea prelevando dalle componenti del plafond nazionale interessate (nel caso di specie seminativi, bovini e ovicaprini) le corrispondenti percentuali di riduzione previste dal DM 1787 del 5/8/2004. Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori che hanno operato nel periodo di riferimento in tali OCM saranno effettuati applicando le stesse percentuali di riduzione (questa riduzione è già inserita nel calcolo dell'importo di riferimento e non è successiva).
- In base all'articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 795/2004, dati gli importi di riferimento complessivi, lo Stato membro procede innanzi tutto alla loro eventuale riduzione percentuale lineare, nel caso in cui si dovesse oltrepassare la soglia del massimale nazionale (riportato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 e adattato sulla base delle scelte effettuate dallo Stato membro relativamente all'applicazione degli articoli 69 e 70 dello stesso regolamento, ai sensi degli articoli 41 paragrafo 2 e 42 paragrafo 1 del regolamento (CE) 1782/2003. Successivamente procede al taglio fino a un massimo del 3% (elevabile nel caso in cui non sia sufficiente a soddisfare tutti i casi richiesti alla riserva dai nuovi agricoltori e da agricoltori in condizioni particolari) per la costituzione della riserva nazionale. Infine, tutti gli importi relativi a premi diretti erogati nelle campagne che iniziano dopo il 1/1/2005 sono ridotti annualmente per l'applicazione della modulazione, ai sensi dell'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 1782/2003.
- In sintesi, l'ordine da seguire per la determinazione e liquidazione dell'importo di riferimento complessivo è il seguente:
  - Calcolo dell'importo di riferimento provvisorio (adattato sulla base delle percentuali di riduzione per alimentare i massimali di spesa per gli aiuti ex articolo 69 del regolamento (CE) 1782/2003).
  - Eventuale taglio dell'importo di riferimento per rispettare il massimale nazionale adattato, considerati gli articoli 69 (tipi specifici di agricoltura) e 70 (sementi).
  - Eventuale taglio dell'importo per alimentare la riserva nazionale.
  - Definizione finale dell'importo di riferimento.

- Erogazione dell'aiuto con detrazione delle percentuali previste dall'applicazione della modulazione (articolo 10 del regolamento (CE) 1782/2003).
- Erogazione dell'aiuto supplementare previsto all'articolo 12 del regolamento (CE) 1782/2003.

2.9. SUPERAMENTO DELLE SUPERFICI MASSIME GARANTITE:

2.9.1. Nella determinazione dell'importo di riferimento verranno considerate le riduzioni dovute al superamento delle superfici massime garantite?

- Si. Le superfici e gli importi di riferimento sono quelli relativi ai dati ammessi a premio nelle rispettive campagne del triennio 2000, 2001 e 2002.

2.10. GRANO DURO:

2.10.1. Un'azienda, nel triennio di riferimento, ha seminato 5 ha a grano duro ogni anno (titoli = 5). Nel calcolo dell'importo di riferimento, relativamente al solo grano duro, oltre alla media triennale dell'aiuto di base percepito viene conteggiata anche la media dell'aiuto supplementare ricevuto in quei tre anni?

- Sì. I titoli avranno tuttavia un importo diverso per il 2005 e per il 2006 e gli anni successivi: infatti l'allegato VII, punto 2, del reg. (CE) n. 1782/2003 prevede che, qualora l'agricoltore abbia ricevuto il supplemento per il frumento duro o un aiuto specifico, la superficie di riferimento del grano duro sia moltiplicata per un importo pari a 291 € nel 2005 e per un importo pari a 285 € dal 2006 in poi.

2.11. TITOLI DA RISERVA:

2.11.1. Un'azienda agricola negli anni di riferimento 2000-2002 coltivava 15,00 ettari di seminativo. Nell'anno 2003 ha acquistato 5,00 ettari di terreno eleggibile e richiede pertanto il premio per una superficie di 20 ettari da tale campagna in poi. In questo caso l'attribuzione dei titoli sarà, al momento attuale, riferita solo al premio relativo ai 15 ettari o anche per gli ettari acquistati?

- Al momento saranno assegnati i titoli riferiti al solo periodo di riferimento. Considerato che l'investimento è stato effettuato entro il termine previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) 795/2004 (15/5/2004), si potrà in ogni caso richiedere un aumento dei titoli alla riserva nazionale per compensare l'investimento. Il caso di investimento è infatti previsto come giusta causa per l'assegnazione dei titoli da riserva.

2.11.2. Un allevamento di bovini (linea vacca nutrice) acquista, nel 2003, 50 quote vacche nutrici in aggiunta a quelle già possedute, pari a 30 unità pagandole al venditore con relativa emissione di fattura. Si vedrà attribuire titoli pari ad 80 quote oppure solo per 30, con contemporanea assegnazione degli altri al venditore? Ed in questo caso vi sono possibilità di ulteriori passaggi per evitare un danno di notevole entità al produttore che ha ampliato l'attività?

- Le quote vacche nutrici e ovicaprini cessano di avere valore dalla campagna 2004. Non è prevista nessuna assegnazione di titoli in riferimento a tali quote. Il produttore

in questione potrà però richiedere titoli gratuiti alla riserva nazionale facendo riconfluire il fatto sopra descritto nella fattispecie dell'ampliamento delle capacità di produzione prevista dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 795/2004.

2.11.3. Con quali strumenti finanziari saranno sostenuti i titoli legati agli affitti così come previsti dall'artt. 21 e 22?

- Lo strumento è la Riserva Nazionale: rif. art. 18 del reg. (CE) 795/2004

2.11.4. Che valore assumeranno i titoli all'aiuto attribuiti tramite la riserva nazionale?

- Il D.M. MIPAF del 5/08/2004 prevede, all'articolo 2 paragrafo 3, che le determinazioni sull'utilizzazione della riserva nazionale, sui criteri oggettivi per le assegnazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 42 del regolamento (CE) 1782/2003, e sulle altre misure conseguenti ai regolamenti attuativi (CE) 795/2004 e 796/2004, saranno adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni. Pertanto, attualmente non è possibile prevedere il valore dei titoli attribuiti dalla riserva nazionale.

2.11.5. Un agricoltore che riceve i titoli della riserva non può trasferirli per un periodo di cinque anni dalla loro attribuzione?

- I titoli attribuiti tramite la riserva nazionale non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione (art. 42, comma 8, reg. Ce 1782/2003); ciascun titolo attribuito da riserva deve essere utilizzato in tutti gli anni di tale quinquennio pena il loro rientro immediato nella riserva nazionale.

3. RICOGNIZIONE PREVENTIVA

3.1. FUSIONE DI AZIENDE:

3.1.1. Due agricoltori hanno svolto attività agricola separatamente durante il periodo di riferimento. Adesso hanno deciso di creare una società. Come potrà ripercuotersi tutto questo sui rispettivi titoli individuali?

- In questo caso uno di essi, deve recarsi presso il CAA designato per la tenuta del fascicolo aziendale della nuova società, con tutti i documenti previsti dal caso e, attraverso la procedura della ricognizione preventiva, potrà collegare i dati del periodo di riferimento suoi e dell'altro agricoltore alla nuova società e vedere i titoli calcolati direttamente a quest'ultima.

3.1.2. Un'azienda che ha rilevato nel 2002 tutte le superfici di un'altra azienda, può rientrare nei casi di "fusione aziendale"?

- Occorre conoscere le modalità attraverso cui le superfici sono state rilevate, tenendo presente che, ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 1 del regolamento (CE) 795/2004, per fusione si intende la fusione di due o più agricoltori diversi in un nuovo agricoltore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) 1782/2003, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro.

3.2. CAMBIAMENTI DI FORMA GIURIDICA

3.2.1. All'articolo 3, comma 2, lettera a), del d.m. 5 agosto 2004 (che disciplina le ipotesi di cambiamento di forma giuridica di cui all'art. 33. paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003), si fa riferimento ad un soggetto che "sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia"*. In proposito, c'è un limite temporale al quale fare riferimento o il soggetto in questione potrebbe essere stato "parte attiva" solo per un breve periodo nel passato (al limite solo qualche giorno prima del verificarsi del cambiamento)? Inoltre, l'espressione* "abbia esercitato" *si trova, nel medesimo comma, anche nelle successive lettere b) e c): in tali casi, a quale periodo si deve far riferimento?*

- Sia per quanto riguarda il soggetto "parte attiva" dell'impresa familiare, sia per i casi di esercizio del controllo, ci si riferisce al periodo di riferimento; d'altra parte se così non fosse non ci sarebbero i presupposti per il passaggio dei dati di riferimento tra un soggetto e un altro.

3.2.2. Nel D.M. del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 5 agosto 2004, n. 1787, relativamente ai criteri di ammissibilità – cambiamento della forma giuridica - all'articolo 3 comma 2 lettera "b" si considerano delle società. Di che tipo di società si tratta? Si può estendere anche alle società semplici?

- Sono tutte le forme societarie previste dall'ordinamento giuridico nazionale (quindi anche le società semplici) che abbiano esercitato attività agricola.

4. UTILIZZO E TRASFERIMENTO DEI TITOLI E DEL SUOLO

4.1. FISSAZIONE DEI TITOLI:

4.1.1. Se un agricoltore nel 2002 cede totalmente la superficie a seminativo e attualmente conduce Ha 0,50 a oliveto, gli saranno fissati dei titoli? E in che misura?

- Per la fissazione dei titoli è sufficiente avere una superficie minima di 0,3 Ha anche non ammissibile (es. vigneto). Pertanto dichiarando all'atto della domanda di fissazione (15 maggio 2004) almeno 0,3 ha si fisseranno tutti i titoli maturati nel triennio di riferimento.
- La richiesta di premio unico deve però essere accompagnata dalla dichiarazione di una superficie ammissibile pari ad un ettaro per ciascun titolo.

4.2. VINCOLI NELL'UTILIZZO DEI TITOLI:

4.2.1. Un'azienda nel triennio di riferimento ha avuto calcolati titoli per 10 ha ed un importo di riferimento nel quale sono compresi anche contributi zootecnici (vacche ed ovini): ad esempio € 6.000 derivanti da seminativi e € 4.000 derivanti dalla zootecnia per un totale di € 10.000. Il valore di ciascuno dei 10 titoli è pertanto di € 1.000. Se nel 2005 presenta domanda di pagamento unico rispettando i 10 ha, indicando la relativa superficie, ma cessando del tutto l'attività zootecnica, come gli sarà calcolato il pagamento unico? Percepirà sempre 10.000 € o gli sarà decurtato qualcosa? e con che criterio?

- L'agricoltore dovrà fissare al 15 maggio 2005 i suoi 10 titoli dichiarando, ai fini della richiesta del premio unico, un ettaro per ciascun titolo. I terreni devono essere a disposizione dell'agricoltore dall'11 novembre 2004.
- Non c'è altro vincolo relativamente alla attività zootecnica se non il rispetto delle norme sulla condizionalità e le buone pratiche agricole in vigore dal 1 gennaio 2005.

4.3. CONDIZIONALITA':

4.3.1. Esiste un manuale a cui fare riferimento per le norme sulla condizionalità ?

- Per la definizione delle norme sulla condizionalità è prevista l'emanazione di norme quadro con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali e specifici provvedimenti delle Regioni e Province Autonome. Eventuali manuali sull'argomento potranno essere disponibili solo successivamente alla definizione delle norme nazionali e regionali.

4.4. CECI, VECCE E LENTICCHIE:

4.4.1. Chi semina ceci, vecce e lenticchie avrà titolo all'aiuto supplementare di Euro 181,00?

- Il Regolamento (CE) n. 1577/96 che prevedeva l'aiuto per i legumi da granella è stato abrogato dal reg. (CE) n. 1782/2003, quindi per i coltivatori di ceci, vecce e lenticchie non è previsto alcun aiuto specifico. La concessione dell'aiuto specifico per i legumi da granella sarebbe continuata solo se il regime di pagamento unico fosse stato applicato dopo un periodo transitorio.

4.5. COLTIVAZIONE SECONDARIA:

4.5.1. Su una superficie ritenuta ammissibile (per esempio coltivata a orzo) abbinata ad un titolo è possibile successivamente (per esempio a luglio dello stesso anno) coltivare una specie orticola?

- A partire dall'entrata in vigore del regime di pagamento unico – in Italia il 1° gennaio 2005 - gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate per qualsiasi attività agricola ad eccezione delle colture permanenti, delle orticole e delle patate diverse da quelle da fecola, in base a quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, si precisa che il regolamento (CE) n. 864/2004 ha modificato l'articolo 51, prevedendo che, a partire dal 1 gennaio 2006, sia consentita la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammessi all'aiuto per un periodo massimo di tre mesi che inizia ogni anno il 15 agosto ma che può essere anticipato a richiesta dello Stato Membro qualora se ne dimostri la necessità.
- L'Italia non si è ancora pronunciata al riguardo.

SCHEDA PER LA VERIFICA AZIENDALE
REG. (CE) N. 1782/2003

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

CODICE UNICO di identificazione AZIENDA AGRICOLA (CUAA) - CODICE FISCALE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE (se Ditta individuale)

QUADRO B - RAPPRESENTANTE LEGALE

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.

QUADRO C - MEDIA DEI DATI DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 2000 2001 2002

		ettari	are
SUPERFICI A PREMIO E SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE A TITOLO VOLONTARIO	C1		
SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE A TITOLO OBBLIGATORIO	C2		
SUPERFICI FORAGGERE	C3		

		NUMERO CAPI
BOVINI MASCHI	C4	
VACCHE NUTRICI	C5	
VITELLI MACELLATI	C6	
BOVINI ADULTI MACELLATI	C7	
AGNELLI PESANTI	C8	
AGNELLI LEGGERI	C9	
CAPRE	C10	

Agea

SCHEDA PER LA VERIFICA AZIENDALE
REG. (CE) N. 1782/2003

CUAA

QUADRO D - RICONOSCIMENTO DELLO STATUS AZIENDALE

Gli eventi che possono modificare la considerazione della sua azienda ai fini del calcolo del premio comunitario sono previsti ed elencati di seguito.
Qualora risulti necessaria la compilazione della presente sezione, si ricorda che in merito alle caselle relative alla **"Documentazione giustificativa"** si dovrà apporre una **"X"** in corrispondenza del numero che individua la corrispondente tipologia documentale come riportato sulle **"Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa"** allegate alla presente comunicazione.

FATTISPECIE PREVISTE agli artt. 33 e 40 del reg. (CE) n. 1782/2003 ovvero agli artt. 13, 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 795/2004:		Documentazione – Fattispecie: Codice	Descrizione	Documentazione giustificativa								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Agricoltore succeduto in via ordinaria o anticipata ad un altro agricoltore (art. 13 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Successione mortis causa									
		2	Successione anticipata									
B	Agricoltore con modifica dello stato giuridico intercorsa durante o dopo il triennio di riferimento (art. 14 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Trasformazione ditta individuale in società									
		2	Trasformazione da società in ditta individuale									
		3	Trasformazione di forma societaria									
		4	Cambio di denominazione									
C	Agricoltore con avvenuta modifica alla sua struttura per scissione o fusione durante o dopo il triennio di riferimento (art. 15 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Fusione									
		2	Scissione									
D	Agricoltore con dati del periodo di riferimento condizionati da circostanze eccezionali (art. 16 reg. (CE) n. 795/2004) Anni da escludere: 2000 / 2001 / 2002	1	Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare									
		2	Calamità naturale									
		3	Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento									
		4	Epizoozia sul patrimonio zootecnico									
		5	Vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio									
		6	Furto di animali									
		7	Incendio doloso di terzi della produzione o di parti dell'azienda agricola									
		8	sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio									
		9	Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole									
		10	Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i premi comunitari per colpa di terzi									

Il sottoscritto,
ai fini della determinazione dei criteri di ammissibilità al regime di pagamento unico, ai sensi degli artt. 33 e 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003:

☐ conferma la propria posizione aziendale

☐ chiede la modifica/integrazione dei dati relativi alla propria posizione aziendale

Fatto a: ____________________
: ______ / ______ / ______

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento: ____________ N° ________
Rilasciato da: ____________
il: ____________ Data scadenza: ____________

Ai sensi della Legge 196/2003, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

____
Firma del dichiarante o del rappresentante legale

QUADRO E - DATI DI RIFERIMENTO TRIENNIO 2000 2001 2002 - Sez 1 - Capi Zootecnici ammessi a premio							
TIPO PREMIO		ANNO CAMPAGNA					
Codice	Descrizione	2000		2001		2002	
		CAPI A PREMIO		CAPI A PREMIO		CAPI A PREMIO	
		RICHIESTI	AMMESSI	RICHIESTI	AMMESSI	RICHIESTI	AMMESSI
10	VACCA NUTRICE						
11	PREMIO COMPLEMENTARE VACCA NUTRICE						
12	PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI - TORI						
13	PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI - CASTRATI						
14	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI VACCA NUTRICE LIBRO GENEALOGICO						
15	ESTENSIVIZZAZIONE- DENSITA' INFERIORE A 1,4 UBA/HA						
16	ESTENSIVIZZAZIONE - DENSITA' TRA 1,4 E 1,8 UBA/HA						
17	MACELLAZIONE - VITELLI						
18	MACELLAZIONE - BOVINI ADULTI						
19	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE BOVINI MASCHI						
20	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE GIOVENCHE LIBRO GENEALOGICO						
21	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE CONSORZI ETICHETTATURA						
22	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE AZIENDE BIOLOGICHE						
23	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE CAPI IGP						
24	CAPRE						
25	AGNELLI LEGGERI						
26	AGNELLI PESANTI						
27	PREMI AGGIUNTIVI OVICAPRINI - ZONA SVANTAGGIATA						

Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa

FATTISPECIE DEL REGOLAMENTO (CE) 795/2004		
Cod	**CASO**	**DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA**
A **art. 13 reg. (CE) 795/2004: Successione o successione anticipata** *La successione anticipata comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo agricoltore può succedere per successione legittima.*		
1	**Successione mortis causa**	**1** copia del certificato di morte del titolare **2** scrittura notarile indicante la linea ereditaria ***oppure*** **3** dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria **4** documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente **5** certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario ***oppure*** **6** dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA e documento d'identità in corso di validità **nel caso di coeredi:** **7** delega di tutti i coeredi al richiedente **9** documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti **oppure** **8** dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi
2	**Successione anticipata**	**1** Copia dell'atto **2** Se la superficie aziendale trasferita non è tutta la SAU, elenco delle particelle oggetto del trasferimento **3** Certificato di attribuzione della partita IVA del nuovo intestatario ***oppure*** **4** dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA **5** documento di identità in corso di validità
B **art. 14 reg. (CE) 795/2004: Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione** *Rientra nell'ipotesi di cambiamento della forma giuridica anche il caso in cui l'agricoltore che gestisce l'azienda sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda.*		
1	**Trasformazione ditta individuale in società o in impresa familiare**	**1** Certificato di attribuzione partita IVA del nuovo soggetto. **2** Copia dello Statuto della nuova società ***ovvero*** **3** copia dell'atto negoziale con il quale avviene la trasformazione **4** Certificato di iscrizione alla CCIAA.
2	**Trasformazione da società in ditta individuale**	**1** Copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società o atto equivalente. **2** Atto notorio di delega dei componenti della società liquidata in favore del socio che l'ha rilevata. **3** Certificato di attribuzione partita IVA del nuovo soggetto. ***oppure*** **4** dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA
3	**Trasformazione di forma societaria**	**1** Copia dello Statuto della nuova società. **2** Certificato di iscrizione alla CCIAA del nuovo soggetto societario **3** Copia dell'atto di variazione dello Statuto.
4	**Cambio di denominazione (cambio di intestatario della ditta individuale) o di partita iva**	**1** Certificato di iscrizione alla CCIAA con la nuova denominazione e/o con la nuova partita iva
C **art. 15 reg. (CE) 795/2004: Fusioni e scissioni** *Se due o più imprenditori individuali intendono fondere le loro rispettive aziende, dovranno conferirle in una nuova società secondo quanto previsto al punto B.1*		
1	**Fusione**	**1** Copia dello statuto in caso di costituzione di società ***oppure*** **2** Copia dell'atto di variazione dello statuto in caso di fusione con società già costituita. **3** Certificato di attribuzione della partita IVA della nuova azienda costituitasi con la fusione **4** Se la superficie aziendale oggetto di fusione non è tutta la SAU, atto notorio contenente l'elenco delle particelle oggetto della fusione
2	**Scissione**	***In caso di scissione di società già costituita:*** **1** Copia dell'atto di variazione dello statuto in caso di scissione di società già costituita **4** Certificato di attribuzione della partita IVA dei nuovi intestatari scaturiti dalla scissione. ***oppure*** ***In caso di scissione per liquidazione:*** **2** verbale del liquidatore **3** copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società. ***Se la superficie aziendale oggetto di scissione non è tutta la SAU:*** **5** elenco delle particelle oggetto della scissione; **6** atto notorio con l'indicazione della ripartizione particellare tra le aziende scisse

Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa

Cod	CASO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
		FATTISPECIE DEL REGOLAMENTO (CE) 795/2004
D	**art. 40 reg. (CE) 1762/2003 e art. 16 reg. (CE) 795/2004: Circostanze eccezionali**	*Ai fini della dimostrazione dell'evento eccezionale occorre che siano rispettati i seguenti vincoli:* *- nesso tra evento eccezionale e minore premio percepito nella campagna considerata* *- documentabilità dell'evento secondo gli atti di seguito elencati* *- terzietà dell'agricoltore rispetto all'evento (indipendanza dalla volontà del produttore)*
1	**Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare**	1 Certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte ***oppure*** 2 Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento
2	**Calamità naturale**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato ***oppure*** 3 certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., VV.UU., ecc.) ***eventualmente accompagnato da:*** 4 perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale. 5 perizia assicurativa 6 Attestazione, rispetto alla superficie aziendale, della porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, con l'indicazione delle relative particelle catastali.
3	**Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Denuncia dell'evento all'autorità competente
4	**Epizoozia sul patrimonio zootecnico**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Certificato rilasciato dall'autorità competente attestante causa, specie e numero di capi interessati all'evento calamitoso
5	**Vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio**	1 Dichiarazione sostitutiva sull'adesione al reg. 2078/92 o al reg. 1257/99 con specifica degli anni interessati e della superficie interessata (elenco particelle o copia delle domande relative ai regimi in questione) e della tipologia di misura applicata, atta a poter valutare l'effettiva influenza con la produttività aziendale. 2 Nel caso di azienda biologica che ha attivato la specifica misura o attraverso il reg. 2078/92 o attraverso il reg. 1257/99, dichiarazione sostitutiva con indicazione dell'inizio e fine impegno con allegato certificato di assoggettamento al reg. 2092/91 rilasciato dall'Organismo di Controllo responsabile per gli anni che interessano il periodo di riferimento o anche il triennio precedente come da art. 40 comma 2 del reg. 1782/03
6	**Furto di animali**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Denuncia all'autorità competente dell'evento
7	**Incendio doloso di terzi della produzione o di parti dell'azienda agricola**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Denuncia all'autorità competente dell'evento ***eventualmente accompagnato da:*** 3 Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) 4 perizia assicurativa
8	**Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio ***eventualmente accompagnato da:*** 3 atti giudiziari
9	**Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, etc. ***eventualmente accompagnato da:*** 3 atti giudiziari
10	**Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i premi comunitari per colpa di terzi**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Copia di atto comprovante il fatto asseverato da terzi

GUIDA ALL'USO DELLA SCHEDA PER LA VERIFICA AZIENDALE

Come leggere la scheda

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 795/2004 introducono e disciplinano il regime unico di pagamento, basato sull'assegnazione di **"titoli"** individuali calcolati sulla base dei dati produttivi delle campagne 2000, 2001, 2002 che vengono definite **"triennio di riferimento"**.

La presente scheda ha il solo scopo di verificare se siano intervenuti eventi modificativi della compagine aziendale che possano influire sul calcolo dei "titoli".

Questi eventi sono descritti nei citati regolamenti e sono:

- Successione o successione anticipata
- Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione
- Fusioni e scissioni
- Circostanze eccezionali

I dati indicati nella scheda sono la fotografia dei capi e delle superfici dell'azienda nei tre anni di riferimento, di quelli dichiarati e di quelli ammissibili all'erogazione dell'aiuto, anche nei casi in cui il pagamento non abbia avuto luogo.

Le chiediamo di controllare tutti i dati per verificare se la scheda è esatta in tutte le sue parti.

Cosa fare dopo aver letto la scheda

Se è esatta *(non è intercorso nessuno degli eventi sopra citati):*

- Nel caso in cui Ella abbia dato un mandato ad un **Centro di Assistenza Agricola – CAA** (quello presso il quale è depositato il suo fascicolo aziendale), ovvero voglia farlo, deve recarsi presso lo stesso e **confermare** la propria situazione aziendale, a partire dal **15 settembre 2004** e entro e non oltre il **10 dicembre 2004**.
- Se, invece, non ha dato mandato a nessun **CAA**, né intende farlo, deve confermare la propria situazione aziendale firmando il Quadro D ed inviarlo entro e non oltre il **10 dicembre 2004**, al seguente indirizzo:

  AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
  C.P. 14326
  00100 ROMA

Se non è esatta *(è intercorso uno o più degli eventi sopra citati):*

- Nel caso in cui abbia dato un mandato ad un **Centro di Assistenza Agricola – CAA** (quello presso il quale è depositato il suo fascicolo aziendale), ovvero voglia farlo, deve recarsi presso lo stesso, portando con sé l'eventuale documentazione specificata sulle **"Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa"**, e provvedere alla registrazione della stessa all'interno del fascicolo aziendale, a partire dal **15 settembre 2004** e entro e non oltre **il 10 dicembre 2004.**
- Se, invece, non ha dato mandato a nessun **CAA**, né intende farlo, deve richiedere la variazione della propria situazione aziendale indicandone le ragioni **<u>senza allegare alcun documento,</u>** mediante la compilazione del Quadro D, ed inviarlo firmato, entro e non oltre il **10 dicembre 2004**, al seguente indirizzo:

  AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
  C.P. 14326
  00100 ROMA

  Ella sarà convocata per apportare le necessarie variazioni al Suo fascicolo aziendale, dietro presentazione della documentazione giustificativa specificata nelle **"Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa"**.

  In alternativa Ella potrà recarsi presso la sede Agea di Roma, via Torino 45, portando con sé l'eventuale documentazione specificata **"Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa"**, e provvedere alla registrazione della stessa all'interno del fascicolo aziendale, a partire dal **15 settembre 2004** e entro e non oltre **il 10 dicembre 2004**

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Vengono riportati i dati presenti nel fascicolo aziendale.
Se il produttore è una ditta individuale, qualora la denominazione del soggetto d'imposta non coincida esattamente con il cognome e nome del titolare, nel campo 9 RAGIONE SOCIALE viene riportata la denominazione come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA.

QUADRO B – RAPPRESENTANTE LEGALE

Vengono riportati i dati presenti nel fascicolo aziendale.

QUADRO C – MEDIA DEI DATI DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 2000 2001 2002

Vengono riportate le medie dei dati aziendali, dettagliati nel successivo quadro E.

Le superfici messe a riposo a titolo obbligatorio sono considerate nella voce "SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE", quelle a titolo volontario sono comprese nella voce "SUPERFICI A PREMIO".

QUADRO D – RICONOSCIMENTO DELLO STATUS AZIENDALE

Il Quadro D deve essere utilizzato per **confermare** la situazione aziendale illustrata nella scheda, oppure per **richiederne la variazione.**

Nelle **"Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa"** sono elencate le casistiche di variazioni ammissibili e la documentazione giustificativa da produrre a supporto della richiesta.

QUADRO E – DATI DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 2000 2001 2002

Sez. I – Capi zootecnici ammessi a premio
Nella sezione I del quadro E vengono riepilogati, per l'azienda, i dati relativi ai capi dichiarati e a quelli ammissibili all'aiuto (compresi, dunque, quelli non liquidati), per ciascun anno di riferimento.

Sez. II – Superfici con prodotti a premio
Nella sezione II del quadro E vengono dettagliati tutti gli utilizzi delle superfici aziendali del triennio (descritti come nella tabella seguente); per ogni coltura vengono elencate le particelle e il riepilogo per zona del piano di regionalizzazione (Decreto MiPAF del 10 agosto 2001).
Per ciascuna particella aziendale viene riportata la superficie dichiarata, per ciascun anno di riferimento.
Per ciascuna zona del piano di regionalizzazione e per anno di riferimento sono riportati il totale della superficie dichiarata e il totale della superficie ammissibile all'aiuto (compresa, dunque, la superficie non liquidata).

Cod	UTILIZZAZIONE	UTILIZZO DICHIARATO NELLA DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI
1	CEREALI, OLEAGINOSE, PROTEAGINOSE	MAIS (GRANTURCO) GRANO DURO (FRUMENTO DURO) ALTRI CEREALI SOIA GIRASOLE COLZA E RAVIZZONE PIANTE PROTEICHE COLTURE CONSOCIATE LINO NON TESSILE
2	RISO	RISONE
3	LENTICCHIE, CECI	LENTICCHIE CECI
4	VECCE	VECCE
5	SUPERFICI FORAGGERE	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del car co d bestame, UBA/ha, per l quale si richiede il premio nell'ambitozootecnico)
6	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO (SUPERFICIE RITIRATA DALLA PRODUZIONE)	SUPERFICI MESSE A RIPOSO SUPERFICI MESSE A RIPOSO NO-FOOD (per l'ottenimento di prodotti da non destinare all'al mentazione ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/99) SUPERFICI MESSE A RIPOSO NO-FOOD PER LATRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA(a sensi del Reg. (CE) n. 2461/99)
7	LINO E CANAPA	LINO DA FIBRA CANAPA
8	AIUTO SUPPLEMENTARE PER IL GRANO DURO IN ZONE TRADIZIONALI	AIUTO INTEGRATIVO (SUPPLEMENTARE) ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (per le superfici situate nel terr tor o delle seguenti zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA)
9	AIUTO SPECIFICO PER IL GRANO DURO IN ZONE NON TRADIZIONALI	AIUTO INTEGRATIVO (SPECIFICO) ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (per le superf c situate nel territorio delle seguenti zone non tradizionali: Alessandr a, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Regg o Emilia, Rimin , Rovigo, Torino, Trev so, Ud ne, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza)

Si precisa che non sono riportati i dati dei foraggi essiccati o disidratati: i quantitativi di prodotto a premio da considerare ai fini del calcolo dell'importo di riferimento saranno presi direttamente dalle ditte trasformatrici con le quali i produttori hanno stipulato contratti nel triennio di riferimento.
Per quanto riguarda i quantitativi di riferimento individuale del latte, ai fini del calcolo dell'importo di riferimento del premio unico, saranno presi in considerazione quelli in Suo possesso al 31 marzo dell'anno di applicazione del regime di pagamento unico al settore lattiero-caseario.

ATTENZIONE: NON POSSONO ESSERE RICHIESTE VARIAZIONI DEI DATI DI RIFERIMENTO.

La conferma o meno della situazione aziendale non pregiudica la variazione dei dati del periodo di riferimento a seguito della soluzione, attraverso le procedure vigenti, di eventuale contenzioso in essere con l'Amministrazione per quanto attiene ai procedimenti amministrativi relativi alle campagne 2000, 2001 e 2002.

04A10313

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 14 ottobre 2004, n. **40/2004.**

Nuovo contratto di apprendistato.

Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro

Alla Regione siciliana
Assessorato lavoro
Ufficio Regionale del lavoro
Ispettorato del lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano
Assessorato lavoro

Alla provincia autonoma di Trento
Assessorato lavoro

All'INPS - Direzione generale

All'INAIL - Direzione generale

Alla direzione generale AA.G G.R.U.A.I. - Divisione VII

Al SECIN

Oggetto: il nuovo contratto di apprendistato

1. *Premessa.*

Il nuovo contratto di apprendistato, disciplinato agli articoli 47 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, dà luogo a una tipica ipotesi di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo della obbligazione negoziale. A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga infatti a corrispondere all'apprendista non solo una controprestazione retributiva ma anche, direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze ed all'uopo individuati, gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell'alta formazione (tra cui la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144), attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda.

Va peraltro subito precisato che con il decreto legislativo n. 276 del 2003 l'apprendistato diventa l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo l'utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Nel settore privato, per contro, il contratto di formazione e lavoro continuerà infatti a trovare applicazione in via transitoria e meramente residuale nei limiti di cui al decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro».

Diversa è invece la funzione del nuovo contratto di inserimento disciplinato agli articoli 54 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, in cui la formazione del lavoratore è solo eventuale e non integra un elemento caratterizzante del relativo tipo contrattuale.

Il nuovo apprendistato, così come configurato nel decreto legislativo di riforma del mercato del lavoro, vuole essere uno strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita. A tal fine sono state disciplinate tre diverse ipotesi di apprendistato: 1) l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) l'apprendistato professionalizzante; 3) l'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Il raggiungimento effettivo delle finalità sottese alla nuova disciplina dell'apprendistato presuppone il raccordo tra i sistemi della istruzione e quelli della formazione professionale. Tale raccordo è particolarmente evidente con riferimento all'apprendistato per espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che infatti presuppone per la sua piena operatività la definitiva implementazione delle deleghe di cui alla legge n. 53 del 2003.

Anche l'apprendistato professionalizzante non è oggi pienamente operativo, in quanto presuppone una disciplina regionale dei profili formativi, da definirsi d'intesa con le parti sociali, a cui è subordinata l'applicabilità dei profili normativi definiti a livello nazionale, come legislazione di cornice, nell'ambito del decreto legislativo n. 276 del 2003. Pienamente operativa è pertanto da considerarsi unicamente la disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, rispetto al quale è possibile avviare le prime sperimentazioni nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le Regioni, nell'ambito delle competenze a loro attribuite, potranno peraltro rendere agevolmente operativo anche l'apprendistato professionalizzante dando luogo a quelle regolamentazioni, non necessariamente nella forma della legge regionale, che consentono di definire i profili formativi dell'istituto.

2. *Limiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti.*

In conformità alla disciplina previgente, e in coerenza con le finalità dell'istituto, è stabilito un limite quantitativo alle assunzioni di apprendisti. Non è infatti possibile assumere con contratto di apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore al 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso datore di lavoro. Tuttavia, il datore di lavoro che

non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti fino ad un numero massimo di tre.

Tale limite quantitativo non si applica alle imprese artigiane, per le quali resta applicabile la disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 443 del 1985.

In caso di assunzione con contratto di apprendistato è da ritenersi immediatamente abrogato l'obbligo di richiesta di autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 85, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003. È fatto salvo tuttavia il diritto della normativa regionale di reintrodurre, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 30 del 2003, una diversa procedura autorizzativa, anche attraverso il rimando agli enti bilaterali. In mancanza di una disciplina regionale che regoli tale procedura non potranno essere considerate legittime le previsioni di contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto alla autorizzazione dell'ente bilaterale. Non potranno altresì essere considerate legittime, neppure ai sensi dell'art. 10 della legge n. 30 del 2003, le norme dei contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di apprendistato alla iscrizione all'ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore.

3. *Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.*

3.1 Le finalità.

L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge n. 53 del 2003, ossia alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola - lavoro. L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è infatti previsto quale percorso alternativo alla formazione scolastica ma ciò nondimeno integrativo dell'obbligo formativo che si traduce oggi nel «diritto dovere» di istruzione per almeno 12 anni e comunque fino ai 18 anni d'età. Sussiste pertanto un diretto collegamento tra l'obbligo formativo del minore a 18 anni d'età e l'attività lavorativa oggetto del contratto.

Con il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione si vuole dunque garantire ai giovani, che acquisiscono la capacità lavorativa a 15 anni, secondo l'art. 2 del codice civile, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione si configura pertanto come l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di qualifica professionale conseguite ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3.2 L'ambito di applicazione soggettivo.

Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, e con soggetti tra i quindici e i diciotto anni non compiuti, che non abbiano ancora completato il percorso formativo. Il contratto di apprendistato di primo tipo, essendo finalizzato al conseguimento di una qualifica ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, o un titolo di studio.

3.3 La disciplina del rapporto e dei profili formativi.

La disciplina del rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione stabilita dal decreto legislativo n. 276 del 2003 è strettamente connessa alla riforma del sistema di istruzione prevista dalla legge n. 53 del 2003. Si rinvia pertanto alla implementazione della delega di cui alla legge n. 53 del 2003 per formulare gli opportuni chiarimenti rispetto alla disciplina dell'istituto che dunque non è al momento operativo.

4. *Apprendistato professionalizzante.*

4.1 Le finalità.

Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro. La qualificazione del lavoratore nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante deve essere intesa quale acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Non si persegue pertanto l'acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale del sistema di istruzione e formazione professionale, bensì l'accrescimento delle capacità tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato.

4.2 L'ambito di applicazione soggettivo.

Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, con soggetti dai 18 ai 29 anni d'età, secondo quanto disposto dall'art. 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Il contratto potrà altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Tali limiti d'età sono direttamente collegati con le finalità perseguite e con la disciplina del nuovo apprendistato, pertanto non si considerano applicabili fino alla piena operatività dell'istituto.

4.3 La disciplina del rapporto.

Anche il contratto di apprendistato professionalizzante non è oggi pienamente operativo, in attesa delle discipline regionali, che andranno adottate d'intesa

con le parti sociali, per quanto riguarda i profili formativi. È tuttavia opportuno fornire taluni primi chiarimenti in considerazione del fatto che il contratto di apprendistato professionalizzante è già stato oggetto di regolamentazione da parte di contratti collettivi nazionali con contenuti e profili non sempre coerenti con la lettera e la *ratio* del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà, in primo luogo, essere stipulato in forma scritta *ad substantiam*. All'interno del contratto dovranno essere indicati: la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito, la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto e il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale, documento distinto dal contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello stesso.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può avere durata minima di due anni e durata massima di sei anni. È rimessa alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare la durata dell'apprendistato professionalizzante sulla base delle competenze di base e tecnico-professionali da conseguire e della eventuale qualifica professionale, così come indicata altresì nell'istituendo «Repertorio delle professioni» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Resta dunque inteso che, in attesa della concreta regolamentazione dell'istituto ad opera di regioni e parti sociali resta in vigore la vigente normativa in materia anche per quanto attiene la durata del contratto di apprendistato. Per nulla rilevando diverse pattuizioni in sede di contrattazione collettiva.

Trattandosi di contratti a finalità diverse, il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato anche successivamente ad un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di formazione, in questo caso tuttavia la durata massima cumulativa dei due contratti non potrà essere superiore ai sei anni.

Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato, secondo la disciplina generale applicata al contratto di lavoro, anche se la qualificazione, definita nel piano formativo individuale non è ancora stata conseguita. Sussiste invece il divieto per il datore di lavoro di recedere prima della scadenza del contratto, salvo giusta causa o giustificato motivo. In ogni caso l'apprendista ha diritto alla valutazione e certificazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati durante il periodo di apprendistato.

La disciplina del contratto di apprendistato resta soggetta, in quanto compatibile, alle disposizioni previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Pertanto sono da ritenersi ancora in vigore le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955, relative ai diritti e doveri del datore di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista agli articoli 21 e 22, così come espressamente previsto dall'art. 53, comma 4. Sarà altresì da ritenersi applicabile la previgente disciplina in materia di recesso dal rapporto, così come regolata dall'art. 19 della legge n. 25 del 1955; pertanto allo scadere del termine del contratto di apprendistato professionalizzante, l'apprendista si riterrà mantenuto in servizio salvo disdetta a norma dell'art. 2118 del codice civile.

L'art. 85, comma 1, lettera *b)* del decreto ha tuttavia espressamente abrogato sia l'art. 2, comma 2, sia l'art. 3 della legge n. 25 del 1955 eliminando l'obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva alla direzione provinciale del lavoro. Pertanto, in attesa che la normativa regionale regoli i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, è da ritenersi ancora applicabile la disciplina previgente al decreto legislativo n. 276 del 2003, fatta salva l'abrogazione dell'obbligo di richiesta di autorizzazione pervenuta alla direzione provinciale del lavoro che infatti è immediatamente operativa.

4.4 La retribuzione dell'apprendista e gli incentivi economici e normativi.

All'art. 49, comma 4, lettera *b)*, è fatto divieto al datore di lavoro di retribuire l'apprendista con tariffe a cottimo. Si deve peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell'art. 13 della legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.

Il trattamento normativo e retributivo dell'apprendista è in ogni caso regolato dall'art. 53, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà, secondo quanto stabilito dalla norma, essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale.

Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4.5 Il profilo formativo.

La regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante è demandata, nel rispetto della riforma del titolo V della Costituzione, intervenuta con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle singole regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Tale regolamentazione dovrà essere emanata d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

L'art. 49, comma 5, lettera *a)*, fissa tuttavia un minimo di centoventi ore di formazione formale che potrà essere svolta dall'apprendista all'interno o all'esterno dell'azienda, secondo quanto stabilito dal piano formativo individuale. Pertanto non è più previsto un monte ore minimo di formazione esterna obbligatoria, anche se il decreto impone comunque che si tratti di «formazione formale», ossia di una formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi strutturati di formazione strutturati on the job e in affiancamento certificabili secondo le modalità che saranno definite dalle future normative regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning.

Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale. Nel caso in cui la formazione sia impartita attraverso strumenti di e-learning, anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto. Si rimanda alla normativa regionale per la definizione delle specifiche competenze del tutor. Si ritiene che, in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor potrà essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, quale garanzia di possesso delle adeguate competenze all'accompagnamento del lavoratore.

È rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione sulla base delle competenze tecnico-professionali acquisite durante il periodo di apprendistato. Tali competenze verranno indicate sul «Libretto formativo del cittadino», come indicato nell'art. 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo n. 276 del 2003.

5. *Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.*

5.1 Le finalità.

L'apprendistato di terzo tipo è finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario, laurea o diploma di specializzazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 17 maggio 1999, n. 144, integrando la formazione pratica in azienda con la formazione secondaria, universitaria, di alta formazione o comunque con una specializzazione tecnica superiore.

L'art. 50, comma 1, prevede pertanto un diretto collegamento tra l'apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore come previsto all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5.2 L'ambito di applicazione soggettivo.

Il contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione può essere stipulato tra datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, purché esercitino attività compatibili con il perseguimento delle finalità del contratto, e soggetti di età compresa tra i tra i 18 e i 29 anni che siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di livello secondario o superiore. Il contratto potrà tuttavia essere stipulato anche con soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età qualora siano in possesso di un titolo di studio.

Il contratto può essere stipulato anche con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.

5.3 La disciplina del rapporto.

La disciplina dell'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è altamente flessibile in quanto presuppone moduli di formazione ad hoc tra loro liberamente combinabili: formazione formale, formazione non formale, formazione informale.

Concretamente la disciplina dell'istituto dovrà essere individuata, per quanto attiene ai profili formativi e anche caso per caso, dalle regioni ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, mediante un semplice accordo o convenzione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nonché con le università o altre istituzioni formative. L'accordo dovrà prevedere programmi di lavoro specifici e coerenti con il percorso formativo che conduce al titolo di studio. Tali programmi si realizzeranno con il supporto di un tutor aziendale e di un tutor formativo nominato dall'università o dall'istituto formativo.

Il contratto di lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta *ad substantiam* e dovrà indicare: la qualifica da conseguire, la durata del contratto nonché il piano formativo individuale finalizzato a garantire la fissazione del percorso formativo dell'apprendista. Il piano formativo individuale dovrà essere allegato al contratto di apprendistato a pena di nullità dello stesso.

L'innovazione contenuta nel decreto attiene alla ampia flessibilità dei percorsi di apprendistato di alta formazione che non presuppongono necessariamente una scissione tra attività lavorativa e la frequenza dell'apprendista a specifici corsi teorici di livello secondario, universitario, dell'alta formazione o per la specializzazione tecnica superiore. L'attività svolta in azienda, così come concordata tra regione, associazioni datoriali e sindacali e istituti formativi potrà dunque integrare pienamente il percorso di formazione stabilito nel piano formativo individuale.

Nei limiti indicati dalla regolamentazione regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e con le università e gli altri istituti formativi, la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per titoli di studio universitari, o specializzazioni dell'alta formazione (in particolare, la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è stabilita dalle parti in seguito ad una valutazione di bilanciamento tra le competenze che il soggetto possiede al momento della stipula e quelle che si potranno conseguire per mezzo della formazione in apprendistato. Tale valutazione sarà attuata all'interno del piano formativo individuale.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge n. 25 del 1955, e successive modificazioni, pertanto si considerano applicabili le norma in materia di diritti e doveri del datore di lavoro e dell'apprendista, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale.

6. *Piano formativo individuale.*

Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato il cui contenuto specifico sarà stabilito attraverso la definizione di un unico modello nazionale previsto dalle regioni e dalle province autonome. Nel piano formativo individuale andranno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione formale e non formale dell'apprendista nonché la ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra-aziendale.

Il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle regioni e dalle province autonome, con il supporto tecnico del repertorio delle professioni. In attesa di una regolamentazione a livello nazionale le regioni e le province autonome potranno autonomamente attivarsi per l'individuazione dei profili formativi.

In considerazione della difficoltà di prevedere percorsi formativi precisi, in particolare nelle ipotesi di contratti di apprendistato di lunga durata, il piano formativo individuale sarà seguito da un piano individuale di dettaglio, elaborato con l'ausilio del tutor, nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso formativo dell'apprendista.

Spetta alle regioni ed alle province autonome definire le modalità per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite mediante percorso di apprendistato.

7. *Contenuto formativo in caso di prestazioni erogate a distanza.*

Quando l'azienda opera per l'erogazione «a distanza» di comunicazioni/informazioni ai clienti e/o al mercato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici in rete, è possibile superare il concetto di unità produttiva localmente individuata. Infatti in questi casi le funzioni produttive sono virtualizzate e sono oggetto di concomitanti attività di controllo, monitoraggio, addestramento e formazione che si svolgono secondo i sistemi e-learning anche attraverso teleaffiancamento e video-comunicazione da remoto.

Di conseguenza, qualora in azienda sia presente un idoneo numero di specializzati, non è rilevante la loro localizzazione nella unità produttiva ove operano gli apprendisti stante la peculiarità degli strumenti adottati. Per l'effetto, analoga soluzione può essere adottata per l'attività di tutoraggio il cui svolgimento, in questi casi, non può prescindere dalle modalità e dagli strumenti tecnologici sopradescritti.

8. *Disciplina sanzionatoria.*

L'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, così come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, introduce una severa disciplina sanzionatoria comune alle tre tipologie di apprendistato. A tutela del rispetto dell'obbligo formativo che il contratto di apprendistato fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede infatti che in caso di inadempimento all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell'apprendista, il datore è tenuto a versare all'I.N.P.S., a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.

L'inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro sarà valutato sulla base del percorso di formazione previsto all'interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale. Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei suddetti elementi: quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo formativo.

In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguente applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: MARONI

04A10404

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 ottobre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2509
Yen giapponese	135,81
Corona danese	7,4383
Lira Sterlina	0,69430
Corona svedese	9,0817
Franco svizzero	1,5385
Corona islandese	87,40
Corona norvegese	8,2400
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57570
Corona ceca	31,430
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,62
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6689
Lira maltese	0,4301
Zloty polacco	4,2883
Leu romeno	41175
Tallero sloveno	239,9000
Corona slovacca	39,960
Lira turca	1843400
Dollaro australiano	1,7175
Dollaro canadese	1,5751
Dollaro di Hong Kong	9,7433
Dollaro neozelandese	1,8215
Dollaro di Singapore	2,0954
Won sudcoreano	1432,16
Rand sudafricano	7,9181

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A10462

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Merilym»

Provvedimento n. 225 dell'11 ottobre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica MERILYM.

Confezioni:

flacone da 1 ml - A.I.C. n. 102248010;

10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 102248022.

Titolare A.I.C: Merial Italia S.p.a con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I n. 20 estensione periodo di validità.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 12 a 24 mesi, conservata a temperatura compresa tra +2ºC e +8ºC, al riparo dalla luce.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10225

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clortetrasol 20%»

Provvedimento n. 227 del 12 ottobre 2004

Premiscela medicata per uso veterinario CLORTETRASOL 20%.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., via Walter Tobagi, 7/B, Peschiera Borromeo (Milano).

Confezioni: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102540022.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Gellini International sita in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300 anche presso l'officina Unione Commerciale Lombarda sita in Brescia, via G. Di Vittorio, 36.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10223

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Program»

Provvedimento n. 226 dell'11 ottobre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario PROGRAM sospensione orale nelle confezioni 6 compresse da 80 mg = 23.1 mg lufenuron, 6 compresse da 235 mg = 67.8 mg lufenuron, 6 compresse da 710 mg = 204.9 mg lufenuron, 6 compresse da 1420 mg = 409.8 mg lufenuron, 60 compresse da 80 mg = 23.1 mg lufenuron, 60 compresse da 235 mg = 67.8 mg lufenuron, 60 compresse 710 mg = 204.9 mg lufenuron, 60 compresse da 1420 mg = 409 lufenuron, 6 ampolle da 1.9 g sospensione = 133 mg lufenuron, 60 ampolle da 1.9 g sospensione = 133.0 mg lufenuron - A.I.C. n. 100098.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni, 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità limitatamente alle confezioni 6 ampolle da 1.9 g sospensione, 60 ampolle da 1.9 g sospensione.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario in questione l'estensione di validità da 36 mesi a 60 mesi.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10224

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmotil G200 Premix»

Provvedimento n. 224 dell'11 ottobre 2004

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0101/002/IB/002.

Premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario PULMOTIL G200 PREMIX - sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102723018.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 733 - codice fiscale 00426150488.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, 42, a 3 modifica validità del mangime medicato.

Si autorizza la modifica di validità del mangime medicato a 3 mesi ad eccezione del mangime medicato contenente più del 30% di frumento per il quale la validità è ridotta ad un mese.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10226

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Conferimento di onorificenze al merito del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2004, è concessa, «Alla Memoria», la decorazione della «Stella al Merito del Lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» ai lavoratori deceduti in data 28 luglio 1987 a seguito della frana del Monte Redasco in Valtellina (Sondrio).

04A10346

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 luglio 2004 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie "Wireless", da realizzarsi nella regione Piemonte». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 18 agosto 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 42, prima colonna, all'art. 1, il periodo «1. Realizzazione di sistemi e di applicazioni, in ambiente mobile, per servizi voce, dati, video;» deve intendersi come punto 1) del risultato atteso del Tema 5; ed ancora, i numeri cardinali 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9., riportati alla pag. 42, prima e seconda colonna, devono intendersi, rispettivamente, come commi 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. dell'art. 1.

04A10403

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401249/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77